



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di Laurea Magistrale in
Consulenza Professionale alle Aziende

TESI DI LAUREA

**IL REGIME FISCALE DELL'IMPRESA IN CRISI: CONCORDATO
PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

RELATORE:

Prof. Nicolò ZANOTTI

Candidato: Laura MATTIOLI

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

IL REGIME FISCALE DELL'IMPRESA IN CRISI: CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

INDICE - SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1	7
LE SOLUZIONI NEGOZIALI DELLA CRISI D'IMPRESA: CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	7
1.1 Aspetti generali delle soluzioni negoziali della crisi d'impresa	7
1.2 Il concordato preventivo	11
1.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti	26
1.4 I piani attestati di risanamento	34
CAPITOLO 2	36
ASPETTI FISCALI NELLE SOLUZIONI NEGOZIALI DELLA CRISI D'IMPRESA	36
2.1 Aspetti fiscali nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.....	36
2.2.1 Imposte sui redditi nel concordato preventivo	39
2.2.2 Imposta regionale sulle attività produttive nel concordato preventivo ...	48
2.2.3 Imposta di registro nel concordato preventivo	53
2.3 Aspetti fiscali negli accordi di ristrutturazione dei debiti.....	63
2.3.1 Imposte sui redditi negli accordi di ristrutturazione dei debiti	65
2.3.3 Imposta di registro negli accordi di ristrutturazione dei debiti.....	76

2.3.4 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) negli accordi di ristrutturazione dei debiti	78
CAPITOLO 3	81
LA TRANSAZIONE FISCALE	81
3.1 Quadro normativo	81
3.2 Aspetti critici e problematiche dell'istituto della transazione fiscale	86
3.3 Ambito applicativo della transazione fiscale	93
CONCLUSIONI.....	98
BIBLIOGRAFIA.....	100
CIRCOLARI	107
SITOGRAFIA	109

INTRODUZIONE

La crisi d'impresa rappresenta una realtà sempre più importante nell'attuale situazione economica. Inizialmente, tale fase della vita dell'impresa non era contemplata nel nostro ordinamento come caratteristica stessa dell'impresa, ma, piuttosto, come un evento eccezionale da gestire in un'ottica liquidatoria.

Essendo ormai la crisi d'impresa, ed in particolare l'insolvenza, un fenomeno dilagante nella realtà economica degli ultimi anni, il legislatore si è preoccupato di intervenire in tale ambito, riformando completamente la disciplina delle procedure concorsuali. Il legislatore della riforma, attuata con il D.Lgs. 35/2005 e le successive modifiche, ha rivoluzionato l'impostazione della stessa legge fallimentare, che ha sempre proposto la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore come soluzione alla crisi d'impresa, introducendo degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa volti al risanamento della stessa.

La nuova disciplina delle procedure concorsuali ha completamente novellato il già conosciuto istituto del concordato preventivo, inoltre ha introdotto nel nostro ordinamento due nuovi strumenti: gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare. Entrambi gli istituti rappresentano delle soluzioni negoziali alla crisi d'impresa, la cui gestione è affidata allo stesso imprenditore, volti, non alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore al fine di soddisfare i creditori, ma, piuttosto, alla conservazione del valore produttivo della stessa azienda.

Il legislatore, nell'attuare la riforma in questione, ha quasi del tutto tralasciato l'aspetto fiscale dei nuovi istituti, infatti, l'unica norma di carattere esclusivamente tributario, introdotta nell'ambito della riforma, riguarda l'introduzione della transazione fiscale nel nostro ordinamento .

L'art. 182-ter della legge fallimentare consente, all'imprenditore in crisi, di richiedere all'amministrazione finanziaria la decurtazione e/o la dilazione del pagamento dei debiti tributari nell'ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L'istituto della transazione fiscale, introdotto nel nostro ordinamento nell'ambito della riforma della legge fallimentare, rappresenta una novità di notevole importanza per la soluzione negoziale della crisi d'impresa, in quanto permette all'imprenditore di addivenire ad un accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria sui debiti erariali, che, in genere, rappresentano la parte più consistente dell'insolvenza dell'imprenditore in crisi.

Ciò che si propone di affrontare questo lavoro di tesi è proprio l'analisi degli aspetti tributari, critici e non, con riferimento ai nuovi istituti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il lavoro ripropone il trattamento fiscale degli strumenti di soluzione concordata della crisi d'impresa, con particolare riferimento ad alcune componenti positive e negative, dall'introduzione degli stessi nel nostro ordinamento fino alle più recenti modifiche degli ultimi anni. Inoltre, in questa sede, ci si propone di analizzare l'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182-ter, con particolare riferimento ai dubbi interpretativi e alle problematiche applicative riguardanti la stessa, dopo aver precisamente individuato l'ambito di applicabilità dell'istituto.

Nello specifico, il capitolo 1 individua il quadro normativo con riferimento ad ogni singolo istituto, soffermandosi in particolare sugli aspetti più rilevanti e sulle caratteristiche di maggiore interesse del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il capitolo in questione, oltre ad esaminare tali istituti, presenta, per completezza, anche la soluzione stragiudiziale dei piani attestati di risanamento, che non sono oggetto di analisi di questo lavoro di tesi.

Il capitolo 2 rappresenta il punto focale di questo lavoro, in quanto analizza gli aspetti tributari rilevanti e problematici con riferimento al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, suddividendo le discipline dei due

istituti e confrontando i trattamenti fiscali riservati all'uno e all'altro istituto. In particolare, nell'ambito di tale capitolo, si evidenzia come il trattamento fiscale dell'istituto incida sulla scelta di utilizzo dello stesso. Infatti, lo scarso successo degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dalla loro introduzione nel nostro ordinamento sino ad oggi, è stato principalmente imputato al trattamento tributario penalizzante degli stessi rispetto a quello riservato al concordato preventivo.

Infine, il capitolo 3 esamina la transazione fiscale nell'ambito di tali istituti, evidenziando alcune criticità, non ancora risolte, dell'istituto, con particolare riferimento al confronto della stessa con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria e al carattere obbligatorio o meno dell'istituto della transazione fiscale nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda la falciatura dei debiti tributari.

CAPITOLO 1

LE SOLUZIONI NEGOZIALI DELLA CRISI D'IMPRESA: CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1.1 Aspetti generali delle soluzioni negoziali della crisi d'impresa

L'inadeguatezza dell'impianto normativo concorsuale del 1942 a favorire un'efficace soluzione della crisi d'impresa e l'impostazione punitiva dello stesso nei confronti dell'imprenditore, hanno portato all'introduzione di una serie di istituti volti a salvaguardare anche il valore dell'azienda, piuttosto che esclusivamente i creditori e i loro interessi. La vecchia legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267, perseguiva un intento liquidatorio privilegiando gli interessi dei creditori piuttosto che la stessa impresa; con la riforma fallimentare¹ e le successive modifiche, fino alle più recenti², si cerca, invece, di favorire una composizione negoziale della crisi orientata alla salvaguardia dell'impresa, salvaguardia che può avvenire solamente qualora il valore produttivo dell'azienda non sia ancora stato completamente dissolto.

La riforma del diritto fallimentare, attuata con il D.lgs. 5/2006 e il successivo decreto correttivo 169/2007, ma già precedentemente anticipata dal decreto legge n. 35/2005 con modifiche significative alla legge fallimentare, rappresenta un netto mutamento nella disciplina concorsuale che, per lungo tempo, ha proposto la liquidazione e lo smantellamento dell'azienda come strumento di regolazione della crisi dell'impresa. Il legislatore, con la riforma, ha inserito una

¹ D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80", in www.parlamento.it.

² D.Lgs. 169/2007 "Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80"; D. Lgs. 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del paese" cosiddetto Decreto Sviluppo; D.Lgs. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" cosiddetto Decreto del Fare.

serie di meccanismi³ volti alla conservazione e al risanamento dell'impresa ed ha introdotto nuovi strumenti di composizione della crisi, abbandonando la mera liquidazione dei beni per soddisfare i creditori quale mezzo di regolazione della crisi. L'idea su cui si basa il nuovo orientamento della riforma è che la crisi è una fase della vita dell'impresa che pone a rischio la continuazione dell'attività, ma che, non necessariamente, comporta la cessazione della stessa. Infatti, la crisi rappresenta uno stato di difficoltà per l'impresa dal quale è ancora possibile un risanamento; diverso è lo stato di insolvenza, situazione in cui l'impresa non riesce più a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

In particolare, il legislatore *“ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori”*⁴. A tale scopo è intervenuto profondamente sugli strumenti di regolazione della crisi, rinnovandone alcuni già noti come il concordato preventivo ed introducendone di nuovi: gli “accordi di ristrutturazione” e i “piani attestati di risanamento” disciplinati rispettivamente dall'art. 182-bis e dall'art. 67 della legge fallimentare.

Il rinnovato concordato preventivo⁵ contempla e presuppone un accordo tra creditori e debitore con la possibilità da parte di quest'ultimo di effettuare una suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi omogenei, con trattamenti differenziati tra le stesse, accordo che, attraverso il procedimento di omologazione, diviene efficace nei confronti di tutti i creditori, compresi gli assenti e i dissenzienti.

³Si fa riferimento al concordato preventivo completamente rinnovato rispetto alla precedente normativa, agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e ai piani attestati di risanamento di cui alla lettera d), comma 3, art. 67 introdotti con la normativa in questione.

⁴ Relazione illustrativa al D.lgs. 5 del 2006.

⁵ In proposito si veda S. Ambrosini- P. De Marchi- M. Vitiello, *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Milano, 2009 e M. Vitiello, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2008.

Gli accordi di ristrutturazione⁶ di cui all'art. 182-bis rappresentano la vera novità della riforma fallimentare, si tratta di un istituto che consente al debitore, nella piena autonomia contrattuale, di stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche solo con una parte dei creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dell'ammontare complessivo dei crediti. Nonostante che, anche per tale accordo, sia prevista l'omologazione da parte del tribunale, ciò non comporta l'efficacia dello stesso nei confronti dei creditori dissenzienti che dovranno essere soddisfatti integralmente, al contrario di quanto avviene nel concordato preventivo.

Un ulteriore strumento di regolazione della crisi d'impresa sono i piani attestati di risanamento⁷, che differiscono dagli istituti precedenti, in quanto comportano la predisposizione, da parte dell'imprenditore in crisi, di un piano che prescinde da un accordo con i creditori o dal consenso di questi ultimi e che non è sottoposto ad alcuna procedura di omologazione da parte del tribunale, ma solamente ad una verifica da parte di un professionista sulla ragionevolezza del piano stesso e sulla sua idoneità a risolvere la situazione di crisi.

Un'altra importante novità collegata agli istituti di cui sopra è l'istituto della "transazione fiscale"⁸, introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 5/2006 e disciplinato dall'art. 182-ter della legge fallimentare, il quale consente una soluzione negoziata tra l'imprenditore in crisi e l'amministrazione finanziaria solo nell'ambito del concordato preventivo, ma il successivo D.lgs. 169/2007 estende l'ambito di applicazione dell'istituto della transazione fiscale anche agli accordi di ristrutturazione.

Numerose sono inoltre le innovazioni relative alla procedura fallimentare, che però non tratteremo in questa sede, in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare la cui disciplina ricalca il modello negoziale del

⁶ In proposito si veda G. Fauceglia, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005*, in Fall. 12/2005, p.1445.

⁷ In proposito si veda E. Stasi, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare*, in Fall. 7/2006, p. 861 e M. Ferro, *Il piano attestato di risanamento*, in Fall. 12/2005, p. 1353.

⁸ In proposito si veda S. Ambrosini- P. De Marchi- M. Vitiello, *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, cit.

concordato preventivo e per quanto riguarda l'abolizione dell'obsoleto istituto dell'amministrazione controllata⁹, che consentiva all'imprenditore in crisi la continuazione dell'attività d'impresa sotto il controllo del giudice e di un commissario giudiziale. Non sono invece stati interessati dalla riforma gli istituti della liquidazione coatta amministrativa, una procedura amministrativa speciale volta ad affrontare la crisi e a superare lo stato di insolvenza di imprese di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, e delle procedure di amministrazione straordinaria di cui alla Legge Prodi-bis¹⁰ e alla Legge Marzano¹¹ destinate alle imprese di grandi dimensioni.

⁹ Disciplina dettata del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, titolo IV, artt. da 187 a 193, abrogata con il D.Lgs. 5/2006 artt. 147 e 148.

¹⁰ D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274", in www.camera.it.

¹¹ D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 347 "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito in L. 39/2004, in www.parlamento.it.

1.2 Il concordato preventivo

Il concordato preventivo fu introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge 197/1903¹² e poi disciplinato nell'ambito della legge fallimentare del Regio Decreto del 16 marzo 1946 n. 267, tutt'ora in vigore.

Nella passata disciplina il concordato preventivo era una procedura concorsuale che consentiva di evitare il fallimento all'imprenditore insolvente, che possedesse determinati requisiti, mediante una proposta di soddisfacimento di una percentuale dell'ammontare dei debiti detenuti nei confronti dei creditori chirografari e comunque nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*¹³. L'istituto, così come era stato concepito nella legge fallimentare, non ebbe una considerevole applicazione pratica, infatti, successivamente, il concordato preventivo è stato oggetto di numerose modifiche tra cui, la più importante, quella apportata dal D.lgs. 35 del 14 marzo 2005¹⁴.

Il concordato preventivo, nato come procedura agevolata riservata all'imprenditore "onesto ma sfortunato", nell'intenzione del legislatore della riforma si trasforma nel principale strumento di soluzione alla crisi d'impresa¹⁵. Il rinnovato istituto del concordato preventivo ha un aspetto privatistico e contrattuale molto più marcato rispetto al passato, infatti, al fine di consentire

¹² Art. 1 L.197/1903 : "Fino a che il fallimento non sia dichiarato ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo...". Cfr E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, Napoli, 2008.

¹³ "L'espressione *par condicio creditorum* (o "parità di trattamento dei creditori"), usualmente adoperata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è volta a descrivere il principio sancito dall'art. 2741, 1° comma, c.c., per il quale "i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore". Tuttavia la riserva ("salve le cause legittime di prelazione") contenuta in detta norma vale ad evidenziare che il principio della *par condicio creditorum* ha, in realtà, valore residuale: si applica cioè all'interno di ciascuna categoria omogenea di creditori." In L. Guglielmucci, *Lezioni di diritto fallimentare*, Torino, 1999, p. 6-7.

¹⁴ D.lgs. 14 marzo 2005, n. 35 rubricato "Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", meglio noto come "Miniriforma" perché interessa solamente alcuni istituti della disciplina fallimentare come il concordato preventivo, la revocatoria e introduce il nuovo istituto degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis. In www.parlamento.it.

¹⁵ A. Danovi, *Il concordato preventivo dopo le modifiche del Decreto Sviluppo*, in *Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma*, Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, p. 9.

una maggiore operatività dell'istituto, il legislatore ha eliminato, tra i requisiti di accesso al concordato, il cosiddetto “requisito di meritevolezza”, secondo cui poteva accedere al concordato l'imprenditore che avesse adempiuto agli obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese e regolare tenuta della contabilità per almeno due anni, che non fosse stato dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo nei cinque anni precedenti e che non fosse stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede e l'economia pubblica, l'industria e il commercio¹⁶.

Inoltre, seguendo lo stesso obiettivo di ampliamento dell'operatività dell'istituto, il legislatore ha previsto la possibilità di strutturare il concordato preventivo, secondo le necessità dell'imprenditore, in “*qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito*”, oppure mediante “*l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato preventivo ad un assunto*” (art. 160 comma 1 lett. a) e b) l. fall.), prevedendo anche la possibilità di suddividere i creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi omogenei, con trattamento differenziato tra le stesse (art. 160 comma 1 lett. c) e d) l.fall.).

La suddivisione in classi consente di superare le rigidità causate dalla rigorosa applicazione del principio della *par condicio creditorum* e di ovviare alle difficoltà connesse ai privilegi dei creditori, dando la possibilità al debitore di differenziare il trattamento delle varie classi, con il solo limite di garantire lo stesso trattamento ai creditori appartenenti alla stessa classe. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza ed in particolare il Tribunale di Roma¹⁷ afferma che “*la norma di cui all'art. 160 l. fall. che, in tema di concordato preventivo, consente di prevedere trattamenti differenziati tra creditori suddivisi in classi*

¹⁶ M. Vitiello, *Il nuovo concordato preventivo*, cit., p.3.

¹⁷ Tribunale di Roma 20 aprile 2010 in www.ilcaso.it.

secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, costituisce una deroga al principio generale della par condicio creditorum e , come tale, non potrà che ricevere una stretta interpretazione..” Nell’ottica di favorire il più possibile una soluzione alla crisi d’impresa fondata sull’accordo tra debitore e creditori il legislatore della riforma consente, quindi, al debitore di prevedere diverse modalità soddisfattive per diverse categorie di creditori distinti secondo posizione giuridica ed interessi omogenei, lasciando a quest’ultimo ampi margini di manovra anche nella definizione del piano concordatario.¹⁸

In seguito alla riforma, è venuto meno anche il presupposto dello stato di insolvenza, inteso come l’incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni¹⁹, sostituito dallo stato di crisi, che indica una situazione di difficoltà dell’impresa meno grave rispetto alla precedente, ma che potrebbe ricomprendere al suo interno anche lo stesso stato di insolvenza²⁰. La modifica del presupposto oggettivo del concordato preventivo da stato di insolvenza a stato di crisi evidenzia il *favor* per la soluzione concordataria da parte del legislatore, il quale, in questo modo, amplia notevolmente il campo di applicazione del concordato preventivo, consentendo l’utilizzo di questo strumento ad un maggior numero di imprese e allo stesso tempo riducendo il campo di azione della procedura fallimentare.

Il problema di definire correttamente la generica espressione “stato di crisi” deriva dalla mancanza di una definizione di carattere legislativo che ne individui i confini, per cui, il compito di individuare nella pratica le diverse situazioni che possono essere ricomprese nello stato di crisi, spetta all’interprete, il quale può fare riferimento ad una situazione di difficoltà dell’impresa meno grave del dissesto, ma, d’altro canto, deve tener conto della modifica apportata all’art. 160 della legge fallimentare che inserisce all’interno dello stato di crisi anche lo

¹⁸ M. Vitiello, *Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento*, in www.lfallimentarista.it, 23 febbraio 2012, p. 1-2.

¹⁹ Art. 5, comma 2, l. fall. : “Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

²⁰ Art. 160, comma 2, l. fall. : “Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.

stesso stato di insolvenza²¹. La scelta del legislatore di ampliare il novero dei soggetti che possono ricorrere allo strumento del concordato preventivo, modificando il presupposto oggettivo dello stesso, ha portato la dottrina²² a negare l'automatismo della conversione della procedura concordataria in quella fallimentare, nel caso in cui il concordato non venga omologato dal tribunale a causa della differenza tra i presupposti oggettivi dell'una e dell'altra procedura, che andranno riverificati.

La natura fortemente contrattualistica del nuovo concordato preventivo, così come rinnovato dalla riforma della legge fallimentare, ha portato ad una "privatizzazione" della procedura²³, sminuendo, da una parte, il potere di controllo e di indagine degli organi della procedura stessa, in particolare del giudice delegato, al quale è attribuito un controllo non più di merito sulla proposta di concordato ma meramente formale²⁴, e, dall'altra, attribuendo, invece, la valutazione sull'attendibilità dei dati aziendali e sull'attuabilità del piano allegato alla proposta di concordato ad un professionista, le cui caratteristiche sono espressamente individuate dal legislatore²⁵. Il professionista deve possedere i requisiti professionali di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), ovvero, deve essere "*iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)*": "*a)avvocati, dottori*

²¹ L'art. 36 del decreto n. 273 del 30 dicembre 2005 (cd. Decreto milleproroghe), convertito in L. 23 febbraio 2006 n. 51, ha aggiunto all'art. 160 della legge fallimentare l'ultimo comma: "*Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi s'intende anche lo stato di insolvenza*".

²²C. Zafarana- M. Giorgetti- A. Stesuri, *Il concordato preventivo*, in *Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa*, Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, p. 8-9. Per tesi contraria si veda A. Marullo *La risoluzione del concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento nella riforma della legge fallimentare: vige ancora la c.d. consecuzione delle procedure?*, in *Fall.* 4/2007, p. 444.

²³A. Nigro, *Privatizzazione delle procedure concorsuali e ruolo delle banche*, in AA.VV., *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, Torino, 2007, p. 3 e ss.; Comitato scientifico master breve, *Il nuovo concordato preventivo*, in *Gli strumenti concorsuali per la gestione dello stato di crisi: il nuovo concordato preventivo*, Verona, 2010, p. 8.

²⁴Cass. Sent. n. 21860/2010 "*ha precisato che il tribunale deve limitarsi ad un mero controllo formale dei documenti. Il tribunale deve basarsi sulla relazione del professionista per decidere se l'operazione può essere autorizzata e non può esaminare nel merito la proposta di concordato perché la legge dà rilievo al consenso dei creditori*"; in S. Pettinato, *Adempimenti nel concordato preventivo*, in www.ilfallimento.it.

²⁵Art. 161, comma 3, l. fall. : "*Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano*".

commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a)...”.

La relazione del professionista, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e che deve essere allegata alla proposta di concordato preventivo, assume una notevole importanza nel novellato istituto, in quanto l’attendibilità della stessa incide direttamente sull’esito della procedura di concordato. Si tratta di un controllo tecnico, da parte dell’esperto, sulla fattibilità del piano presentato dall’imprenditore congiuntamente alla proposta di concordato, quindi, la relazione del professionista deve garantire un’adeguata informazione ai creditori e ai soggetti terzi coinvolti, affinché quest’ultimi possano esprimere il loro consenso o meno in maniera consapevole.

Un primo aspetto problematico legato alla predetta relazione riguarda la nomina dell’esperto, che può essere effettuata dallo stesso imprenditore-debitore, compromettendo, in questo modo, la garanzia di terzietà ed obiettività nei confronti dei creditori e dei terzi del soggetto e quindi della relazione da lui redatta. Al fine di superare questo pregiudizio, sembra opportuno considerare favorevolmente la prassi di alcuni tribunali di provvedere comunque alla nomina dell’esperto, nell’ottica di dare una maggior garanzia di oggettività ai creditori e ai terzi, anche se tale nomina non è vincolante per il debitore, ma solamente un suggerimento. Un ulteriore aspetto problematico collegato alla relazione del professionista fa riferimento alla mancanza di indicazioni sul piano contenutistico e alla mancanza di un apparato sanzionatorio in caso di non veridicità della relazione.²⁶

Per quanto riguarda il ruolo del giudice nella procedura di concordato preventivo, come già accennato, viene notevolmente ridimensionato, in quanto, a differenza di quanto avveniva in passato, quando al tribunale era affidato anche il compito

²⁶Comitato Scientifico Master Breve, *Il nuovo concordato preventivo e La relazione nel concordato preventivo ex art. 161 Il comma l.f. profili tecnici e responsabilità*, in *Gli strumenti concorsuali per la gestione dello stato di crisi: il nuovo concordato preventivo*, cit., p. 14 e p. 36.

di verificare le condizioni minime per l'ammissione alla procedura e il requisito di meritevolezza dell'imprenditore, oltre al normale giudizio di merito sulla proposta, ora il ruolo del giudice si sostanzia in un mero controllo formale sulla completezza e regolarità della documentazione.

La sostanziale riduzione del controllo giudiziario nella fase di ammissione trova conferma anche nell'attribuzione, ad un professionista nominato dallo stesso imprenditore, del compito di verificare i dati aziendali e la fattibilità del piano attraverso la redazione di una relazione di attestazione²⁷. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale *“il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi ad un'indagine di merito”*²⁸.

E' evidente che, a seguito del processo di privatizzazione e degiurisdizionalizzazione attuato dalla riforma, al giudice è precluso ogni giudizio di merito sulla proposta di concordato²⁹ presentata dall'imprenditore, che spetta, invece, ai creditori coinvolti. L'unico caso in cui il giudice può andare oltre il controllo di mera regolarità formale è l'ipotesi di presentazione della domanda di concordato preventivo con suddivisione dei creditori in classi, nella quale ipotesi, al tribunale è affidata anche la valutazione della correttezza dei

²⁷G. Macrì, *Il ruolo del giudice nella nuova procedura di concordato*, in AA.VV., *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, cit., p. 63.

²⁸Cass. Civ. sent. n. 3586 del 14 febbraio 2011, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

²⁹Tribunale di Roma 20 aprile 2010 *“in sede di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, il tribunale non opera una valutazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, aspetti, questi, che, in questa prima fase, sono attestati dalla relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare”*, cit.

criteri di formazione delle diverse classi³⁰ ed è data, inoltre, la possibilità di approvare il concordato preventivo nonostante il disaccordo di alcune classi di creditori.

La proposta di concordato preventivo è approvata quando ottiene “*il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi*”(art. 177 comma 1). Nel caso in cui i creditori siano suddivisi in classi, in base alla possibilità offerta al debitore dal legislatore della riforma, il concordato è approvato quando ogni singola classe ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto all’interno della classe stessa. In presenza di classi dissenzienti, il tribunale può dichiarare ugualmente l’approvazione del concordato preventivo qualora ritenga che le classi dissenzienti non possano ottenere una migliore soddisfazione rispetto alle alternative concretamente praticabili. Si tratta dell’istituto del “cram down”³¹, istituto di derivazione nordamericana, introdotto nel nostro ordinamento dal legislatore della riforma, quale eccezione al principio della giurisdizionalizzazione del concordato dal momento che reintroduce il controllo del tribunale sulla convenienza della proposta, anche se solo in determinate ipotesi³².

La realtà ha evidenziato alcuni punti critici nella nuova impostazione del concordato preventivo predisposta dal legislatore della riforma. Infatti, nella pratica, l’accesso al concordato si è rivelato spesso tardivo rispetto alla situazione delle imprese, le quali fanno ricorso alla procedura, non in presenza di uno stato

³⁰ Art. 163, comma 1, l.fall. : “*Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi*”.

³¹ Cram down: “*l’espressione significa letteralmente ingozzare, nel linguaggio giuridico viene usata per esprimere l’accettazione forzata, da parte del contraente, di clausole negoziali sgradite*” in M. Vitiello, *Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 8-9.

³² M.Vitiello, *Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 10.

di crisi sanabile, ma, il più delle volte, in una situazione patrimoniale ormai compromessa e non più reversibile. Si tratta di un uso non corretto, o, in alcuni casi, di un vero e proprio abuso della procedura da parte degli imprenditori³³, messa a loro disposizione dall'ordinamento come soluzione alla crisi d'impresa finalizzata alla salvaguardia del valore produttivo della stessa e, invece, utilizzata come mezzo per rinviare il momento del fallimento, o peggio ancora, per spalmare i debiti sui creditori e "ripulire", in questo modo, l'azienda.

Quindi, il tentativo della riforma di anticipare l'insolvenza e il conseguente fallimento, fornendo all'imprenditore strumenti per affrontare la crisi, è stato parzialmente disatteso nella misura in cui, nella realtà, l'imprenditore fa ricorso alla procedura di concordato preventivo solamente quando ormai la situazione dell'impresa non è più sanabile. Le cause di questo ritardo³⁴, da parte dell'imprenditore, nell'utilizzo della procedura di concordato preventivo sono imputabili, da una parte, alle generose esenzioni di cui all'art. 67³⁵ della legge

³³ M. Ferro, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria dell'interesse fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, in Fall. 5/2005, p. 587.

³⁴ M. Pollio,- P. Papaleo, *La fiscalità nelle nuove procedura concorsuali*, Milano, 2007, p.11.

³⁵ Art. 67, comma 2, l. fall. : *"Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la*

fallimentare che hanno accentuato la tendenza dell'imprenditore a cercare una soluzione alternativa alla crisi d'impresa e che, in alcuni casi, hanno portato gli stessi creditori, soprattutto le banche, ad incoraggiare l'utilizzo di questa procedura, dall'altra, all'ampio spazio contenutistico del concordato preventivo che, se possibile, è stato ulteriormente ampliato dagli ultimi interventi legislativi.³⁶

A queste considerazioni si aggiunga la mancata definizione, da parte del legislatore della riforma e delle successive modifiche, dello stato di crisi, il presupposto di ammissione alla procedura di concordato, che fa riferimento ad un concetto troppo ampio e troppo vago, all'interno del quale può essere ricompreso lo stesso stato di insolvenza.³⁷ Se si aggiunge il possibile uso distorto dell'istituto da parte dell'imprenditore ed infine l'attuale situazione economica di congiuntura negativa, per cui le imprese si trovano oggi sempre più in difficoltà, è così spiegato il gran numero di procedure di concordato preventivo non soddisfacenti per i creditori, rispetto alle intenzioni originarie della riforma.

La legge fallimentare, contenuta nel Regio Decreto n. 267 del 1942, è rimasta invariata per molti anni fino alla sostanziale modifica avvenuta nel biennio 2005-2006³⁸ in seguito alla riforma della disciplina fallimentare, alla quale si sono susseguite una serie di modificazioni ed integrazioni della disciplina fino alle più recenti, contenute nel cosiddetto "Decreto Sviluppo", D.lgs. 83/2012, convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 e nel cosiddetto "Decreto del Fare", D.lgs. 69/2013, convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013.

prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo."

³⁶ Si fa riferimento al cosiddetto "concordato in bianco" introdotto con il D. Lgs. 83/2012 e successivamente modificato dal D. Lgs. 69/2013.

³⁷ Art. 160, comma 2, l. fall.: "Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza".

³⁸ D.lgs. 35/2005, cosiddetto Miniriforma, "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", D.lgs. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articoli 1, comma 5 della legge 14 maggio 2005 n. 80" ed infine il D.lgs. 169/2007, cosiddetto correttivo, " Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dall'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

Tra le novità apportate dal D.lgs. 83/2012 la previsione, con riferimento alla relazione del professionista, che è stata inserita nella proposta di concordato preventivo dal legislatore della riforma, che l'attestazione confermi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano allegato alla proposta e che la stessa sia redatta da un professionista, designato dal debitore, che si ritiene *“indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza del giudizio”*³⁹. Inoltre, il professionista, oltre ad essere iscritto al registro dei revisori legali e a possedere i requisiti di cui all'art. 28 già previsti dalla lettera d) del terzo comma dell'art. 67, l. fall., ai sensi della nuova disciplina, deve essere in possesso anche dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c.⁴⁰, che riguarda le cause d'ineleggibilità e decadenza, e non deve aver svolto alcun tipo di attività negli ultimi 5 anni che sia qualificabile come lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore oppure preso parte agli organi di amministrazione e controllo.

Per quanto riguarda invece il profilo penale, l'art. 67 della legge fallimentare, prima della modifica del Decreto Sviluppo, nello stabilire i requisiti di cui il professionista-attestatore deve essere in possesso, richiamava l'art. 2501-bis, quarto comma, il quale, a sua volta, richiamava l'art. 2501-sexies, secondo cui *“l'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi”* e *“si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di*

³⁹ Art. 67, comma 2, lett. d), l. fall.

⁴⁰ Art. 2399 c.c. “Cause d'ineleggibilità e di decadenza”: *“Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

- a) *coloro che si trovano nella condizioni previste dall'art. 2382;*
- b) *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) *coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.*

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.”

procedura civile”. Nonostante l’eliminazione del richiamo da parte delle recenti modifiche, si ritiene applicabile al professionista, nell’ambito del concordato preventivo, l’art. 64 del codice di procedura civile sulla responsabilità del consulente⁴¹.

L’iter procedurale del concordato preventivo è la parte della disciplina che è stata meno modificata dal Decreto Sviluppo e sulla quale non ci soffermeremo a lungo, ciò nonostante, sembra opportuno riportare alcune delle modifiche apportate dal suddetto decreto, in particolare la possibilità per il tribunale di ricorrere all’istituto del “cram down”, inserito nel nostro ordinamento dal legislatore della riforma, anche in assenza di classi, nel caso di creditori dissenzienti, rappresentanti almeno il 20% degli ammessi al voto, qualora ritenga che gli stessi possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili⁴². È necessario evidenziare che l’utilizzo, da parte del tribunale, dell’istituto del “cram down” è stato previsto dal suddetto decreto solamente nell’ambito del concordato preventivo e non con riferimento al concordato fallimentare, creando in questo modo una discrepanza tra le due discipline.

Le novità più importanti della disciplina del concordato, in seguito alle modifiche apportate dal D.lgs. 22 giugno 2012, n. 83, riguardano l’introduzione del cosiddetto “concordato in bianco”, oppure, secondo altre terminologie,

⁴¹ Art. 64 c.p.c. Responsabilità del consulente: *“Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.”*

⁴² Art. 180, comma 4, l. fall. : *“Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei creditori ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.”*

“concordato con riserva” o “pre-concordato” e del concordato con continuità aziendale regolamentato dall’art. 186-bis della legge fallimentare⁴³.

La prima novità, il cosiddetto “concordato in bianco”, riguarda la facoltà da parte dell’imprenditore–debitore di presentare una mera domanda di concordato corredata solamente dai bilanci degli ultimi tre esercizi, anticipando, in questo modo, il blocco delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori e del tribunale, e depositare, in seguito, la domanda completa di concordato con tutta la documentazione prevista⁴⁴, entro un termine fissato dal giudice tra i 60 e i 120 giorni prorogabili di altri 60 giorni per giustificati motivi. Inoltre, entro lo stesso termine il debitore potrà presentare, in alternativa alla proposta di concordato, quella di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare⁴⁵.

La difficoltà di predisporre un piano idoneo al risanamento dell’impresa senza beneficiare della protezione nei confronti delle azioni esecutive dei creditori, oltre che dei sequestri e delle ipoteche giudiziali,⁴⁶ era stata manifestata da gran parte degli utilizzatori di tale strumento; con la previsione del comma 6 all’art.

⁴³ Art. 186-bis, comma 1, l. fall. : *“Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.”*

⁴⁴ I documenti cui si fa riferimento sono quelli elencati dal secondo e dal terzo comma dell’art. 161 della legge fallimentare: *“Il debitore deve presentare con il ricorso:*

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;*
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;*
- c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;*
- d) il valore dei beni e i creditori particolare degli eventuali soci illimitatamente responsabili.*

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.”

⁴⁵ Art 161, comma 6, l. fall. : *“L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso tra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.”*

⁴⁶L. Panzani, *Il concordato in bianco*, in www.lfallimentarista.it, 14 settembre 2012, p. 1-2.

161 della legge fallimentare, gli effetti del concordato di cui agli artt. 168 e 169⁴⁷ sono stati anticipati, permettendo all'imprenditore di predisporre il piano e di accordarsi con i creditori sulla percentuale di soddisfacimento e consentendo al professionista di confermare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La domanda in bianco, che riguarda la possibilità per il debitore di usufruire del blocco delle azioni esecutive e cautelari, nonché delle ipoteche giudiziali, deriva dal modello statunitense incluso nel Chapter 11⁴⁸, con un contenuto molto più semplificato che prevede la presentazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi e la possibilità di depositare, solamente in un momento successivo, il piano e tutta la documentazione necessaria.⁴⁹ Una volta depositato il ricorso, in attesa del decreto con cui il giudice dichiara aperta la procedura, l'imprenditore potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione da parte del tribunale, anche gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti urgenti per l'attività d'impresa (comma 7 art. 161 l. fall.).

L'altra importante novità riguarda il concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis, introdotto dal D.lgs. 83/2012, applicabile nel caso in cui il piano allegato alla proposta di concordato preveda *“la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, ”*; inoltre *“il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.”*

Il concordato preventivo in continuità aziendale è un istituto che consente all'impresa in crisi di consolidare la propria esposizione debitoria, continuando ad operare, in funzione della salvaguardia del valore dell'azienda e del suo livello occupazionale nell'ottica di un effettivo rilancio della stessa. La speciale

⁴⁷ Art. 168 l. fall. “Effetti della presentazione del ricorso”; art 169, l. fall. “Norme applicabili”.

⁴⁸ Si fa riferimento alla procedura prevista dal capitolo 11 del Bankruptcy Code statunitense, equivalente alla nostra legge fallimentare, finalizzata alla soluzione della crisi d'impresa attraverso un piano di riorganizzazione molto simile alla procedura di concordato preventivo.

⁴⁹ Consiglio Nazionale del Notariato, *La cosiddetta domanda di concordato in bianco*, studio 100-2013/l approvato dalla Commissione Studi d'impresa il 19 febbraio 2013, p. 5-6.

disciplina dettata dal Decreto Sviluppo per il concordato preventivo con continuità aziendale, al fine di garantire l'effettiva prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore, prevede che il piano allegato alla proposta di concordato contenga un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; prevede, inoltre, che la relazione del professionista, oltre ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, confermi che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano risulti funzionale al soddisfacimento dei creditori. La disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale contempla anche dei benefici per l'imprenditore che opta per questa particolare procedura, come la possibilità di inserire nel piano *“una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*, oppure, per il fatto che l'apertura della procedura non risolve i contratti in corso di esecuzione, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, e non impedisce all'impresa di partecipare a gare di appalti pubblici.⁵⁰

Le più recenti modifiche apportate alla legge fallimentare, in particolare alla disciplina del concordato preventivo, riguardano il cosiddetto concordato in

⁵⁰ Art. 186-bis, commi 2 e 3, l. fall. : *“Nei casi previsti dal presente articolo:*

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.”

bianco appena introdotto dal D.lgs. 83/2012. Infatti, il successivo D.lgs. 69/2013, cosiddetto Decreto del Fare, convertito con legge n. 98/2013, per evitare l'abuso di questo strumento, ovvero l'utilizzo del concordato in bianco finalizzato solamente a rinviare il più possibile il momento del fallimento, ha previsto che l'imprenditore non potesse più limitarsi alla sola presentazione della domanda iniziale di concordato corredata dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ma che dovesse inserire anche l'elenco nominativo dei creditori con l'ammontare dei rispettivi crediti. Inoltre, il suddetto decreto ha previsto che il tribunale potesse nominare un commissario che verifici l'effettiva attivazione della procedura per il pagamento dei creditori e che, in presenza di frode da parte dell'impresa, potesse disporre d'ufficio la chiusura della procedura.

1.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare⁵¹ sono stati introdotti nel nostro ordinamento, a seguito della riforma del diritto fallimentare con il D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35⁵², come strumento di regolazione della crisi d'impresa alternativo alle procedure concorsuali, che, da un parte, valorizza e lascia ampio spazio all'autonomia negoziale delle parti e, dall'altra, prevede l'intervento del tribunale attraverso la procedura di omologazione dello stesso.

Si tratta di un istituto già ampiamente diffuso in molte legislazioni straniere⁵³, per il quale si attendeva una collocazione anche nel nostro ordinamento, dove si adottavano già soluzioni stragiudiziali volte alla preclusione del fallimento con un coinvolgimento parziale del ceto creditorio attraverso il *pactum de non petendo*⁵⁴, il quale, però, non assicurava nessuna certezza giuridica. Infatti, prima della riforma e dell'introduzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, i soggetti aderenti ai cosiddetti "accordi stragiudiziali", in caso di successivo fallimento, rischiavano di essere coinvolti, per quanto riguarda l'imprenditore, nei reati di ricorso abusivo del credito (art. 218 l. fall.), bancarotta semplice o bancarotta preferenziale (artt. 216 e 217 l. fall.), per quanto riguarda

⁵¹ Art. 182-bis, comma 1, l. fall. : *"Il debitore può depositare con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161 l. fall., un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei"*.

⁵² Commi 1, 2 e 2-bis, art. 2, D.Lgs. 35/2005 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", cit.

⁵³ Il principale riferimento è alla legislazione statunitense ed in particolare al Bankruptcy Code che al Chapter 11 disciplina la procedura della Corporate Reorganization in cui occupano un posto centrale gli accordi tra debitore e creditori, che si caratterizzano per il divieto di proporre azioni esecutive da parte dei creditori, senza dimenticare il cosiddetto "London approach", un sistema basato su regole non scritte dove le banche creditrici s'impegnano, con il coordinamento della Banca d'Inghilterra, a fornire alle imprese in stato di crisi nuova finanza, infine si guarda anche al sistema francese che offre la possibilità di perfezionare un piano di ristrutturazione sotto la guida di un magistrato-conciliatore al quale è riconosciuta la possibilità di sostituire l'imprenditore nella gestione dell'impresa.

⁵⁴ Il *pactum de non petendo* è un patto di inesigibilità del credito, cioè un patto con il quale il creditore si obbliga a non chiedere l'adempimento al debitore. Cfr A. Dimundo, *Pactum de non petendo e insolvenza*, in Fall. 9/1996.

invece i creditori, ed in particolare le banche, nella possibile responsabilità per bancarotta in concorso con l'imprenditore e per concessione abusiva del credito, oltre che all'eventuale esercizio dell'azione revocatoria⁵⁵.

*Il nuovo istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti “presuppone il raggiungimento di un accordo con una parte dei creditori, rappresentanti la maggioranza qualificata dei crediti (almeno il 60 per cento), in ordine all'entità, ai tempi ed alle modalità di soddisfacimento dei loro diritti; ma richiede altresì, per gli effetti previsti, il deposito di tale accordo presso il tribunale competente e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, nonché la sua omologazione”*⁵⁶.

Con gli accordi di ristrutturazione il legislatore si propone di offrire, sempre nell'ottica del processo di privatizzazione che ispira la riforma, uno strumento di soluzione alla crisi d'impresa di carattere privatistico, in quanto fondato sull'accordo tra il debitore e i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, ma, allo stesso tempo, che offra determinate garanzie, derivanti dall'omologazione dell'accordo da parte del tribunale, ai soggetti coinvolti. Nonostante l'intenzione del legislatore della riforma di fornire all'imprenditore in crisi un ulteriore strumento di soluzione alla crisi d'impresa alternativo al fallimento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti non hanno incontrato largo consenso da parte dei soggetti cui erano rivolti. Le ragioni di questo insuccesso riguardano, da un lato, la mancanza di “un ombrello protettivo”⁵⁷ nei confronti del patrimonio dell'imprenditore che permetta a quest'ultimo di mettere in atto l'accordo senza rischiare di incorrere in azioni esecutive e/o cautelari da parte dei creditori dissenzienti e non, che potrebbero compromettere l'esito dell'accordo, o, in caso di successivo fallimento, in azioni revocatorie relative alle operazioni compiute in esecuzione dell'accordo; dall'altro, i costi connessi a tale procedura come gli onorari relativi all'assistenza per la stipula dell'accordo, oltre a quelli inerenti la relazione dell'esperto che deve attestare *“l'attuabilità dell'accordo*

⁵⁵F. Dimundo, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: la “meno incerta” via italiana alla “reorganization”?*, in Fall. 6/2007, p.703.

⁵⁶AA.VV., *Diritto Fallimentare*, Milano 2008, p. 173-174.

⁵⁷E. Trippitelli, *Aspetti giuridici e fiscali degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.*, in *Gli strumenti stragiudiziali per la gestione dello stato di crisi*, Verona, 2010, p.19.

con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”⁵⁸.

Visto l’insuccesso degli accordi di ristrutturazione dei debiti appena introdotti, il legislatore interviene nuovamente sull’istituto con il D.Lgs. 169/2007⁵⁹ apportando alcune modifiche, tra cui, in particolare, la previsione della protezione dalle azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nelle more del procedimento e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese⁶⁰. A seguito di questa modifica la protezione del patrimonio del debitore, dal rischio di aggressione da parte dei creditori aderenti e non, viene ad attivarsi automaticamente al momento del deposito dell’accordo presso il registro delle imprese per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.

Successivamente il legislatore, ritenendo tale protezione al patrimonio del debitore non sufficiente, con il decreto legge 78/2010⁶¹ anticipa l’effetto protettivo al patrimonio del debitore alla fase delle trattative⁶², stabilendo che *“il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente la documentazione di cui all’art. 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione*

⁵⁸ Art. 182-bis, comma 1, l. fall., prima delle modifiche introdotte dal decreto 169/2007 : *“Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’ articolo 161 , un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”*.

⁵⁹D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169 “Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2005, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”, in www.camera.it.

⁶⁰ Art. 182-bis, comma 3, l. fall.: *“Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l’art. 168, secondo comma.”*

⁶¹D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in L. 122/2010, in www.finanze.gov.it

⁶²F. Rolfi, *L’anticipazione della cd. protezione sugli accordi di ristrutturazione: caratteri e criticità*, in www.ilfallimentarista.it, p. 1-2.

dell'imprenditore, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una relazione del professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, 3°co., lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”⁶³. In questo modo, la protezione del patrimonio del debitore si allarga: può essere non solo automatica, ovvero operante per 60 giorni, se l'accordo è omologato, con retroazione degli effetti dal momento in cui l'accordo è stato depositato presso il registro delle imprese, ma può essere attivata anche su proposta del debitore prima della richiesta di omologa dell'accordo⁶⁴.

Ancora più recentemente il legislatore è intervenuto sull'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti con il decreto 83/2012⁶⁵ introducendo le ultimissime modifiche in materia, che riguardano principalmente gli aspetti fiscali dell'istituto, di cui tratteremo in seguito, rispondendo ad un'esigenza di coordinamento della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti con quella del concordato preventivo in ambito fiscale, in maniera tale da consentire ai soggetti, cui tali strumenti sono rivolti, una scelta libera tra i due istituti e non più condizionata dalla convenienza dell'uno piuttosto che dell'altro istituto dal punto di vista fiscale.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti si sostanziano in 2 fasi: una prima fase stragiudiziale riservata all'autonomia negoziale delle parti, durante la quale il debitore si accorda con il ceto creditorio e una seconda fase giudiziale nella quale l'intervento del giudice, attraverso la procedura di omologazione, consente all'accordo stipulato di produrre i suoi effetti⁶⁶. E' proprio da questo aspetto degli accordi di ristrutturazione che deriva il dibattito sulla natura giuridica degli

⁶³ Art. 48, comma 2, D.Lgs. 78/2010, cit.

⁶⁴ M. Pollio- P. Papaleo, *Linfa al risanamento delle aziende*, in ItaliaOggi, 30 agosto 2010, p. 12.

⁶⁵ D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito in L. 134/2012, in www.agenziaentrate.gov.it.

⁶⁶ C. D'Ambrosio, *Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale*, in G. Fauceglia,- L. Panzani, *Fallimento ed altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, p. 1804.

stessi: se possano essere concepiti come una modalità di realizzazione del concordato preventivo o come un istituto autonomo e distinto da quest'ultimo.

Al momento della sua introduzione nel nostro ordinamento l'istituto veniva collocato nell'ambito della procedura di concordato preventivo, in quanto il suo inserimento nel titolo III, originariamente dedicato alla procedura concordataria, e il rinvio, con riferimento alla documentazione, alla disciplina del concordato preventivo, in particolare, all'art. 161 della legge fallimentare, inducevano a considerare gli accordi di ristrutturazione *“uno strumento rafforzativo della domanda di ammissione al concordato preventivo, una sorta di concordato abbreviato, con cui è possibile ottenere gli stessi risultati in tempi ridotti”*⁶⁷.

L'altra tesi⁶⁸, secondo cui invece gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresenterebbero *“un istituto autonomo, a sé stante, caratterizzato da una minore onerosità e una minore ingerenza dell'autorità giudiziaria, costituente una vera e propria alternativa autonoma al concordato..”*⁶⁹, si fonda sull'assenza di riferimenti nell'art. 182-bis ai presupposti di cui al concordato preventivo e sull'accostamento letterale in parallelo nell'art. 67, comma 3, lett. e), dei 2 istituti⁷⁰. A sostegno di quest'ultima tesi anche parte della giurisprudenza⁷¹, secondo la quale *“l'art. 182-bis introduce un nuovo istituto che deve essere considerato autonomo e distinto rispetto al concordato preventivo con la conseguenza che la richiesta del debitore al tribunale ha ad oggetto la sola omologa dell'accordo che ne sancisce l'efficacia e non l'apertura di un*

⁶⁷ A. Bello, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare*, in www.ilcaso.it Foglio di Giurisprudenza, 19 novembre 2005, p. 4-5.

⁶⁸ C. Proto, *Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d'impresa e ruolo del giudice*, in *Fall. 2/2007*, p.188.

⁶⁹ A. Bello, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare*, cit., p. 5.

⁷⁰ All'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall., ai fini dell'esenzione dell'azione revocatoria viene utilizzata l'espressione “nonché”: *“e) gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis..”*.

⁷¹ Tribunale di Bari 21 novembre 2005, in *Fall. 2/2006*, p. 169; Tribunale di Brescia 22 febbraio 2006, in *Fall. 6/2006*, p. 669; Tribunale di Milano 24 gennaio 2007, in *Fall. 6/2007*, p. 701.

procedimento con relativa istruttoria come previsto per il concordato preventivo”⁷².

La questione sulla natura giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti non è una disquisizione puramente teorica ma rileva anche dal punto di vista pratico, in quanto l’adesione all’una o all’altra tesi comporta l’applicazione o meno della disciplina del concordato preventivo anche agli accordi di ristrutturazione. Infatti, il Tribunale di Brescia⁷³, sostenendo che gli accordi di ristrutturazione devono considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale di natura privatistica, precisa anche che ad esso non possono essere applicate, né estensivamente né analogicamente, le norme del concordato preventivo. In questo caso la giurisprudenza si è espressa anche sul piano qualificatorio dell’istituto inerentemente la tipologia di contratto cui gli accordi di ristrutturazione possono essere assimilati, ma, se il Tribunale di Brescia considera gli accordi di ristrutturazione alla stregua di contratti plurilaterali con comunione di scopo, altra parte della giurisprudenza⁷⁴ afferma che gli accordi di ristrutturazione sono assimilabili ad un negozio di diritto privato qualificabile come contratto bilaterale plurisoggettivo. Quest’ultima posizione appare preferibile rispetto alla precedente, in quanto maggiormente aderente alla realtà, dove l’impresa tende a negoziare e a raggiungere un accordo con ogni singolo creditore piuttosto che proporre ai creditori l’adesione ad un unico accordo⁷⁵.

Dall’unione delle tesi appena esposte, con riferimento alla natura giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, deriva la più recente convinzione che l’istituto di cui all’art. 182-bis si configuri come un atto di autonomia privata inserito in un procedimento giurisdizionale, quindi, un istituto di natura

⁷² Tribunale di Bari 21 novembre 2005, cit., p. 169.

⁷³ Tribunale di Brescia 22 febbraio 2006, cit., p. 669.

⁷⁴ Tribunale di Milano 24 gennaio 2007, cit., p. 701.

⁷⁵F. Dimundo, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: la “meno incerta” via italiana di “reorganization”?*, cit., p. 706.

“ibrida”⁷⁶, a metà tra l’accordo stragiudiziale puro, rappresentato dal piano attestato di risanamento, e la procedura concordataria⁷⁷.

Sulla forma⁷⁸ e sul contenuto degli accordi di ristrutturazione dei debiti la norma lascia ampio spazio all’autonomia negoziale delle parti, le quali, in questo modo, possono liberamente individuare la modalità più adatta e conveniente alle loro esigenze, prescrivendo come unico requisito il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, fermo restando che l’accordo stipulato sia idoneo ad assicurare l’integrale pagamento ai creditori non aderenti allo stesso⁷⁹. Infatti, l’istituto disciplinato dall’art. 182-bis vincola solamente i creditori aderenti all’accordo, i quali, con la loro adesione, rinunciano alle loro prerogative sul patrimonio del debitore, mentre i creditori dissenzienti mantengono i loro diritti e, per questo motivo, andranno soddisfatti per intero e alle scadenze pattuite.

Sul punto, in passato, si sono manifestati dubbi interpretativi con particolare riferimento all’espressione “*regolare pagamento dei creditori estranei*” contenuta all’interno dell’art. 182-bis: inizialmente parte della dottrina⁸⁰, anche se minoritaria, ha seguito un indirizzo giurisprudenziale⁸¹, secondo cui tale espressione avrebbe voluto indicare le modalità di pagamento e le condizioni stabilite dall’accordo, ovvero il pagamento dei creditori estranei in base alle percentuali offerte agli aderenti. L’opinione prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza⁸², si è espressa in senso opposto, sostenendo che con il termine “regolare” si sarebbe dovuto intendere il pagamento per intero e alle scadenze pattuite per i creditori estranei all’accordo. Forse proprio alla luce di tale iniziale erronea interpretazione, recentemente, il legislatore, con il decreto 83/2012, ha

⁷⁶S. Ambrosini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare: prime riflessioni*, in Fall. 8/2005, p. 949 e C. D’Ambrosio, *Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale*, cit., p. 1804.

⁷⁷M. Fabiani, *L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in Fall. 6/2010, p.900.

⁷⁸ Forma *ad probationem*: per l’accordo di ristrutturazione dei debiti è prevista la forma scritta in quanto l’accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese e depositato presso il tribunale. Cfr C. Proto, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in Fall. 2/2006, p. 132.

⁷⁹ Art. 182-bis come modificato dal decreto 83/2012.

⁸⁰ M. Ferro, *Accordi di ristrutturazione dei debiti*, in AA.VV., *La legge fallimentare*, Padova, 2007.

⁸¹ Tribunale di Milano 15 dicembre 2005, in www.tribunale.milano.it.

⁸² Tribunale di Milano 24 gennaio 2007 con commento di F. Dimundo, cit., p. 701.

sostituito il termine “regolare” con “integrale”, non lasciando più alcun dubbio interpretativo a riguardo.

1.4 I piani attestati di risanamento

I piani attestati di risanamento⁸³, inseriti nel nostro ordinamento, insieme agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con il D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 e disciplinati dall'art. 67, 3 comma, lett. d), della legge fallimentare⁸⁴, rappresentano uno strumento stragiudiziale puro, che non prevede necessariamente un accordo con i creditori, anche se questo influisce sul loro successo, e non prevede alcun intervento da parte del tribunale, ma solamente la redazione di un piano attestato da un professionista indipendente che ne attesti la ragionevolezza e l'idoneità a consentire il risanamento dell'impresa.

*“Il piano di risanamento costituisce uno strumento di tipo privatistico destinato a favorire la soluzione di crisi temporanee di imprese non ancora insolventi”*⁸⁵.

Nonostante la mancanza di qualsiasi tipo di protezione in favore dei creditori, l'art. 67 della legge fallimentare prevede l'esenzione dall'azione revocatoria anche degli atti e dei pagamenti effettuati in esecuzione del piano attestato di risanamento, d'altra parte però, non è prevista alcuna garanzia per il patrimonio dell'imprenditore dall'aggressione allo stesso da parte dei creditori insoddisfatti.

Anche nella disciplina del piano di risanamento non è presente nessuna disposizione con riferimento alla forma e al contenuto dello stesso, lasciando la più ampia libertà ai redattori, il cui unico vincolo sembra essere rappresentato dalla sua formulazione in una prospettiva di risanamento e, quindi, non liquidatoria. Infatti, il piano attestato di risanamento, proprio per la sua funzione

⁸³ In proposito si veda E. Stasi, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare*, cit., p. 861 e M. Ferro, *Il piano attestato di risanamento*, cit., p.1353.

⁸⁴ Art. 67, 3 comma, lett. d), l. fall. : *“d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;”*

⁸⁵P. Piscitello, *Piani di risanamento e posizione delle banche*, in AA.VV., *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, cit., p.113.

volta a garantire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'impresa, deve ritenersi incompatibile con la liquidazione della stessa⁸⁶.

⁸⁶ A. Jorio, *Accordi di ristrutturazione e piani di risanamento*, in AA.VV., *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, cit., p. 103.

CAPITOLO 2

ASPETTI FISCALI NELLE SOLUZIONI NEGOZIALI DELLA CRISI D'IMPRESA

2.1 Aspetti fiscali nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

La riforma fallimentare che ha introdotto nel nostro ordinamento il rinnovato concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, come strumenti alternativi alla procedura fallimentare e volti alla soluzione della crisi d'impresa, ha trascurato i profili tributari degli istituti appena introdotti, contribuendo, in questo modo, ad aumentare l'incertezza e le difficoltà operative nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie ai nuovi istituti. Infatti, l'unica norma di carattere esclusivamente tributario inserita, a seguito della riforma, riguarda l'istituto della "transazione fiscale"⁸⁷ di cui all'art. 182-ter⁸⁸ della legge fallimentare, che prevede la possibilità di un accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria anche nell'ambito della procedura concordataria.

⁸⁷ In proposito si veda S. Ambrosini - P. De Marchi - M. Vitiello, *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, cit.

⁸⁸ Art. 182-ter, comma 1, l. fall.: "Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole".

Il profilo fiscale di questi istituti rappresenta uno degli aspetti più critici rilevati dalla dottrina⁸⁹ a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dei suddetti strumenti, in quanto il costo fiscale degli stessi, gravante sull'impresa, rappresenta un debito di non poco conto per l'imprenditore, che potrebbe compromettere non solo il buon esito della procedura ma anche aggravare la situazione stessa dell'impresa. Pertanto, la scelta di convenienza tra le varie soluzioni idonee al superamento della crisi d'impresa non può prescindere da una valutazione degli effetti fiscali derivanti dalla loro applicazione, ma, viste le scarse disposizioni a riguardo e il mancato coordinamento tra le norme tributarie e le discipline dei nuovi istituti, anche il giudizio di economicità tra le varie proposte offerte dal legislatore della riforma all'imprenditore in crisi risulta abbastanza complicato.

Considerato ciò, nell'ottica di favorire la composizione negoziale della crisi d'impresa, rispondendo alle esigenze manifestate in seguito all'introduzione dei nuovi istituti, il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali, in un primo momento solamente nell'ambito del concordato preventivo, recentemente estese anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani attestati di risanamento. Tuttavia, tale intervento da parte del legislatore, nonostante l'intenzione di quest'ultimo di incentivare maggiormente l'utilizzo di tali strumenti, non appare ancora idoneo a fugare ogni dubbio interpretativo riguardo il trattamento fiscale delle componenti risultanti dall'applicazione di tali procedure.

Il legislatore tributario riguardo ai nuovi strumenti di composizione negoziale della crisi d'impresa è intervenuto sempre con notevole ritardo; infatti, con riferimento al concordato preventivo, rispetto alla sua introduzione nel nostro ordinamento con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 276, in merito agli aspetti tributari dell'istituto in questione, il legislatore si è espresso solamente nel 1986 con l'introduzione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi⁹⁰, in particolare con

⁸⁹M. Pollio, *Aspetti tributari nella riforma fallimentare tra frenesia riformatrice e "schizofrenia" legislativa*, in Fall. 9/2005 p. 1094.

⁹⁰D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi", in www.governo.it.

gli artt. 54 e 55, ora artt. 86 e 88⁹¹, che riguardavano rispettivamente le plusvalenze e le sopravvenienze attive. Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti, prima del coordinamento delle discipline del concordato preventivo e di questi ultimi, avvenuto solamente negli ultimi anni, tale istituto, nonostante l'intenzione del legislatore di offrire una soluzione negoziale e privatizzata della crisi d'impresa alternativa a quelle concorsuali, compresa quella concordataria, riceveva un trattamento penalizzante rispetto alla soluzione concordata, in particolar modo sotto il profilo delle sopravvenienze attive.

⁹¹ Articoli così sostituiti dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80", in www.parlamento.it

2.2 Aspetti fiscali nel concordato preventivo

2.2.1 Imposte sui redditi nel concordato preventivo

La disciplina del concordato preventivo all'interno della legge fallimentare dispone che il piano allegato alla proposta di concordato possa essere disposto in qualsiasi forma *“mediante cessione di beni”* oppure *“mediante l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto”*⁹². A seconda della modalità di attuazione della procedura di concordato preventivo le conseguenze fiscali che ne derivano sono diverse: qualora, ad esempio, la proposta preveda la ristrutturazione dei debiti dell'impresa attraverso un ripensamento delle condizioni contrattuali non si riscontrano conseguenze fiscali rilevanti; se, invece, il concordato preventivo prevede la cessione dei beni dell'impresa, inevitabilmente sarà necessario confrontarsi con le disposizioni tributarie riguardo le plusvalenze derivanti da cessione di beni.

Nonostante che al concordato preventivo vengano applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa, contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l'art. 86 dello stesso prevede un regime fiscale delle plusvalenze speciale nel caso del concordato preventivo con *cessio bonorum*. Infatti, il comma 5 del suddetto articolo stabilisce che *“la cessione dei beni ai creditori non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”*, quindi, le plusvalenze

⁹² Art. 160, comma 1, l. fall. : *“L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:*

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.

realizzate a seguito della cessione dei beni ai creditori nell'ambito del concordato preventivo non sono tassabili.

Il legislatore ha disciplinato il reddito d'impresa in sede di concordato preventivo con delle agevolazioni riguardanti le plusvalenze (e le sopravvenienze attive) nell'intento di alleggerire il peso degli oneri fiscali gravanti sulla procedura; in quest'ottica si comprende anche l'estensione del regime di non imponibilità delle plusvalenze, per espressa previsione di legge, non solo ai beni strumentali, ma anche alle rimanenze e all'avviamento.

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 86, il problema riscontrato riguarda la possibilità di ritenere intassabili anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni a terzi, sempre in sede di concordato preventivo, o se tale esclusione sia limitata alla sola ipotesi di cessione dei beni ai creditori. Sul punto si sono espresse positivamente sia la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione⁹³, secondo la quale, seguendo la *ratio* della norma di ridurre l'onere fiscale delle operazioni compiute nell'ambito del concordato preventivo, tale disposizione deve essere intesa nel senso che *“il trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato in esecuzione del concordato, non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili”*, sia l'amministrazione finanziaria⁹⁴, ritenendo che l'agevolazione tributaria concessa dalla predetta disposizione non abbia ad oggetto solamente *“la cessione dei beni ai creditori ma anche le vendite dei beni ceduti effettuate nei confronti di terzi dal commissario giudiziale al fine di ricavare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori”*. Quindi, nonostante un'iniziale interpretazione restrittiva della norma, legata al dato letterale della stessa, risulta ormai pacifico che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 86 del TUIR trovi piena applicazione anche con riferimento alle vendite dei beni a terzi effettuate in esecuzione del concordato, in quanto il dato letterale della norma contrasta con la sua stessa finalità.

⁹³ Cass. sent. 4 giugno 1996, n. 5112, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁹⁴ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E 1 marzo 2004, in M. Grassano- S. Valmori, *Disciplina fiscale delle plusvalenze, sopravvenienze attive e riporto delle perdite*, in Fall. 3/2005, p. 351 e in www.finanzefisco.it.

Un'ulteriore problematica sull'ambito di applicazione dell'art. 86, comma 5, riguarda l'ipotesi in cui la procedura concorsuale, dopo che i creditori sono stati soddisfatti, si concluda con un residuo attivo; in particolare la questione attiene alla tassabilità delle plusvalenze emerse dalla cessione dei beni in esecuzione del concordato preventivo relativamente anche alla parte di reddito che residua dopo aver pagato i creditori e le altre spese inerenti la procedura. Con riferimento a tale ipotesi, la dottrina⁹⁵ ritiene che l'eventuale residuo attivo concorra alla formazione del reddito, in quanto non sussiste il presupposto dello spossessamento del patrimonio aziendale e della conseguente incapacità contributiva che giustifica l'esclusione dalla tassazione delle plusvalenze di cui all'art. 86.

Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità di estendere il comma 5 dell'art. 86 del TUIR a forme diverse di concordato rispetto a quella della cessione di beni, parte della dottrina⁹⁶ ritiene tale estensione non consentita e, quindi, nelle ipotesi diverse da quelle previste dal comma 5 dell'art. 86, il conseguimento delle plusvalenze risulta imponibile. Infatti, il presupposto sul quale si basa il regime di non imponibilità delle plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo consiste nello spossessamento del patrimonio aziendale subito dall'imprenditore, che non sussiste in concordati eseguiti con modalità diverse da quella della cessione integrale dei beni.

Caso particolare è quello del concordato preventivo con assuntore previsto dalla lettera b), comma 1, dell'art. 160 della legge fallimentare, secondo cui nell'ambito del concordato preventivo la proposta può prevedere l'attribuzione delle attività delle imprese interessate da tale procedura ad un assuntore; inoltre, la stessa norma precisa che *“possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o costituite nel corso della procedura”*. Questa particolare modalità di concordato preventivo, alla luce del mancato coordinamento della disciplina tributaria con quella dell'istituto, evidenzia il

⁹⁵ G. Andreani - A. Tubelli, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, in Corr. Trib. 13/2013 p. 1015.

⁹⁶ G. Andreani - A. Tubelli, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, cit., p.1016.

problema della rilevanza delle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei beni dell'impresa all'assuntore⁹⁷. Mancando a riguardo un intervento normativo o una soluzione dell'amministrazione finanziaria, volti a fare chiarezza, il regime di non imponibilità delle plusvalenze di cui al comma 5 dell'art. 86 del TUIR sembra non applicabile a tale modalità di attuazione del concordato, anche se nel tentativo di colmare tale lacuna, dovuta allo scoordinamento delle discipline fallimentare e tributaria, valorizzando ancora una volta la *ratio* della norma, si sarebbe potuto ritenere applicabile tale agevolazione, evitando, in questo modo, la penalizzazione dell'istituto.

Come precedentemente detto, alle imprese assoggettate alla procedura concordataria si applicano le regole ordinarie della determinazione del reddito d'impresa previste dal TUIR, con delle eccezioni con riferimento al trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni e con riferimento al trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti. Una delle caratteristiche del concordato preventivo riguarda la falcidia concordataria⁹⁸, ovvero la possibilità di riduzione dei debiti nei confronti dei creditori, riduzione che comporta una sopravvenienza attiva, o, più precisamente, un'insussistenza passiva, definita "bonus da concordato"⁹⁹.

Il comma 4 dell'art. 88 del TUIR, coerentemente con quanto disposto con riferimento alle plusvalenze, sempre nell'ottica di agevolare il ricorso alla procedura concordataria e diminuire l'onere fiscale gravante sull'impresa interessata da tale procedura, stabilisce che le sopravvenienze attive non concorrono alla formazione del reddito.

La detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti si applica in sede di concordato preventivo, senza che abbia particolare rilevanza la modalità di attuazione dello stesso, come nel caso del regime di non imponibilità

⁹⁷ M. Pollio - M. Papaleo, *La fiscalità nelle nuove procedura concorsuali*, cit., p. 87.

⁹⁸ La falcidia concordataria può riguardare anche i creditori assistiti da privilegio. Cfr. M. Vitiello, *Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 4.

⁹⁹ F. Giommoni, *Concordato preventivo: trattamento contabile e fiscale del bonus e delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione dei beni in Bilancio, vigilanza e controlli*, 2011, p. 18.

delle plusvalenze. Inoltre tale agevolazione viene estesa anche alle altre procedure concordatarie contenute nella legge fallimentare e nel D.Lgs. 270/1999¹⁰⁰, in base ad una interpretazione estensiva della stessa amministrazione finanziaria¹⁰¹, la quale, però, non ritiene allo stesso modo applicabile tale disposizione anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare.

Fino ad ora, sono stati analizzati gli effetti fiscali derivanti dalla procedura concordataria in favore del debitore, ma, in corrispondenza di tali agevolazioni, ed in particolare all'intassabilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo concessa al debitore, la normativa permette al creditore che subisce una perdita in seguito alla riduzione del suo credito, sempre in sede di concordato preventivo, la deducibilità di tale perdita. Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, le perdite sui crediti, come le altre perdite di beni relativi all'impresa, *“sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”*, ma, nell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, nel qual caso l'inesigibilità del credito è presunta, le perdite sono deducibili in ogni caso. La normativa, che assume *“lo stato di insolvenza del debitore quale indicatore dell'esistenza di un forte rischio per il creditore di restare insoddisfatto”*¹⁰², individua il momento a partire dal quale la perdita può concorrere alla formazione dell'imponibile nell'avvio della procedura concorsuale¹⁰³, quindi, nel caso del concordato preventivo, dalla data del decreto di ammissione della procedura¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Si fa riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, cit.

¹⁰¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2002, n. 26/E, in www.finanzaefisco.it.

¹⁰² G. Zizzo, *Le perdite su crediti verso debitore assoggettati a procedura concorsuali*, in Corr. Trib. 29/2010, p. 2342.

¹⁰³ Art. 101, comma 5, ultimo inciso, Tuir : *“Ai fini del presente comma , il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese”*.

¹⁰⁴ Art. 163, comma 1, l. fall. : *“Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;*

In un primo momento la dottrina¹⁰⁵, seguendo un indirizzo giurisprudenziale¹⁰⁶, ha ritenuto che la previsione di cui al comma 5 dell'art. 101 non volesse attribuire i requisiti di certezza e determinabilità della perdita in dipendenza del fatto che il debitore fosse assoggettato a procedura concorsuale, ma che individuasse “una presunzione relativa la cui applicabilità deve essere valutata nel caso concreto di presumibile realizzazione del credito”. Tuttavia, tale ipotesi sembra scontrarsi con il dato letterale della norma che ammette la deducibilità della perdita “in ogni caso” al verificarsi dell'apertura della procedura concorsuale.

Nel caso del debitore concorsuale la deducibilità delle perdite scatta automaticamente senza necessità che il creditore dimostri i requisiti di certezza e determinabilità della stessa. In questo senso si è espressa recentemente anche l'amministrazione finanziaria¹⁰⁷, secondo la quale “tale automatismo si fonda sul presupposto che l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza del debitore (o dello stato di crisi nel caso del concordato preventivo) costituisce evidenza oggettiva dell'illiquidità di quest'ultimo..”; “in altri termini, la situazione di sofferenza della partita creditoria è ritenuta definitiva in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del debitore.”

La deducibilità delle perdite si ritiene ammessa anche nei confronti di un debitore estero sottoposto, nel proprio stato di residenza, ad una procedura assimilabile ad una di quelle italiane previste dall'art. 101 comma 5 del TUIR¹⁰⁸. Nonostante il silenzio della normativa in questione, con riferimento alla perdita su un credito vantato nei confronti di un debitore residente al di fuori dello stato italiano ed

ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.”

¹⁰⁵ E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, cit., p. 310.

¹⁰⁶ Cass. Sent. 4 settembre 2002, n. 12831, in G. Zizzo, *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuali*, cit., p. 2344 e E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, cit., p. 310.

¹⁰⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1 agosto 2013, n. 26/E, in S. Cerato - M. Bana, *Perdite su crediti da crisi d'impresa* in *La settimana fiscale* 35/2013, p. 28, che segue l'orientamento della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2009, n. 16/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

¹⁰⁸ Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

assoggettato ad una procedura concorsuale prevista da ordinamenti esteri¹⁰⁹, l'amministrazione finanziaria, nella circolare n. 39/E del 10 maggio 2002¹¹⁰, si è espressa positivamente ritenendo che *“l'art. 66 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91, disciplina la deducibilità delle perdite su crediti nella determinazione del reddito d'impresa senza effettuare alcuna distinzione in funzione della localizzazione del debitore”*. Pertanto, tale disposizione deve ritenersi ammessa anche nel caso di debitore estero assoggettato ad una procedura concorsuale prevista dallo stato di residenza di tale soggetto ed assimilabile ad una di quelle italiane. Tuttavia, la stessa circolare, perché sia possibile dedurre tali perdite dalla determinazione del reddito, richiede il rilascio di un'apposita dichiarazione dell'autorità giurisdizionale straniera attestante l'insolvenza del debitore¹¹¹, ma, successivamente, la giurisprudenza¹¹², con riferimento a tale dichiarazione, ha precisato che *“per la deducibilità di perdite su crediti esteri non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso”*.

Inoltre, la circolare n. 39/E, riguardo la deducibilità delle perdite di cui al comma 3, art. 66, ora comma 5, art. 101, riteneva applicabile tale disposizione anche all'istituto dell'amministrazione controllata, anche se non espressamente elencato tra le procedure nel suddetto articolo, e, di conseguenza, anche alla procedura fallimentare di ristrutturazione societaria di cui al Chapter 11 dell'ordinamento statunitense, in quanto assimilabile all'amministrazione controllata. Alla luce dell'abrogazione di tale istituto, a seguito del decreto 9 gennaio 2006, n. 5¹¹³, la disposizione è da ritenersi non più applicabile con riferimento alle perdite sui crediti nei confronti di debitori esteri assoggettati ad una procedura equiparabile

¹⁰⁹ S. Cerato - M. Bana, *Perdite su crediti da crisi d'impresa*, in La settimana fiscale 35/2013, p. 29.

¹¹⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 maggio 2002, n. 39/E, in www.finanzaefisco.it.

¹¹¹ S. Cerato - M. Bana, *Concordato preventivo Profili critici in materia fiscale*, in Il Fisco 24/2011, p. 3794.

¹¹² Cass. sent. 19 novembre 2007, n. 23863 in pluris-cedam.utetgiuridica.it

¹¹³ D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 “Riforma organica della disciplina delle procedura concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”, cit.

all'abrogata amministrazione controllata, ed in particolare alla procedura statunitense prevista dal Chapter 11.

Le perdite su crediti nei confronti di debitori esteri non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di reddito, ai sensi del comma 10, art. 110, del TUIR¹¹⁴, nell'ipotesi in cui il debitore sia residente in uno stato o in un territorio incluso nella *black list*, una lista di stati e territori non appartenenti all'Unione Europea e aventi regimi fiscali privilegiati, individuata dal D.M. 23 gennaio 2002¹¹⁵, successivamente modificato dai decreti ministeriali del 22 marzo e 27 dicembre 2007 e 27 luglio 2010. Tuttavia, relativamente alla stessa fattispecie di perdite su crediti, il successivo comma 11 dispone che la limitazione alla deducibilità delle perdite di cui al comma 10 non si applica nel caso in cui l'impresa interessata dimostri che il debitore estero svolge un'attività commerciale effettiva e che l'operazione da cui deriva tale credito, divenuto perdita, risponde ad un effettivo interesse economico.

Per quanto riguarda il periodo di deducibilità della perdita sui crediti nei confronti di un debitore assoggettato a procedura concordataria, il comma 5 dell'art. 101, nel riconoscere la rilevanza fiscale di tale perdita dalla data di apertura della procedura di concordato preventivo, non tiene conto delle varie fasi della stessa. Sul punto la giurisprudenza¹¹⁶ si è espressa sancendo il principio di cui all'art. 109, comma 1 del TUIR¹¹⁷, secondo il quale i costi di competenza privi del requisito della certa esistenza e per i quali l'ammontare non è

¹¹⁴ Art. 110, comma 10, Tuir: *“Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti”*.

¹¹⁵ D.M. 23 gennaio 2002 *“Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in stati o territori aventi regime fiscale privilegiato”*, in www.agenziaentrate.gov.it.

¹¹⁶ Cass. sent. 4 settembre 2002, n.12831, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹¹⁷ Art. 109, comma 1, Tuir: *“ I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”*.

determinabile in modo obbiettivo, concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale nel periodo in cui si verificano tali condizioni. Secondo la Cassazione, *“la norma disponendo la deducibilità dei crediti nell'anno di apertura della procedura concorsuale, non ne impone la deduzione”*, pertanto, la deducibilità della perdita può avvenire anche in un esercizio differente rispetto a quello di apertura della procedura.

Con riferimento alla determinazione della perdita, è pacifico che, nel caso del debitore assoggettato a procedura concordataria, la perdita sui crediti è deducibile previa imputazione della stessa a Conto Economico¹¹⁸, quindi, come chiarito recentemente anche dalla stessa Agenzia delle Entrate¹¹⁹, la perdita è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a Conto Economico, e non necessariamente per l'intero importo del credito, purché tale ammontare derivi da un processo valutativo razionale espressamente documentato. In proposito, la suddetta circolare ha individuato una serie di documenti¹²⁰ idonei a comprovare la ragionevolezza del processo di valutazione della perdita, in particolare, nell'ipotesi di concordato preventivo, il piano allegato alla proposta di concordato e presentato ai creditori.

¹¹⁸ G. Zizzo, *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, cit., p. 2344.

¹¹⁹ C.M. 1 agosto 2013, n.26/E, cit.

¹²⁰ Si fa riferimento all'inventario dei beni del fallimento predisposto dal curatore fallimentare nel caso del fallimento, al piano presentato ai creditori nel caso del concordato preventivo, alla situazione patrimoniale presentata dal commissario nella liquidazione coatta amministrativa e alla relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Cfr. S. Cerato- M. Bana, *Perdite su crediti da crisi d'impresa*, cit., p.30.

2.2.2 Imposta regionale sulle attività produttive nel concordato preventivo

L'impresa assoggettata alla procedura di concordato preventivo continua ad essere soggetto passivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)¹²¹ disciplinata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446¹²², diversamente dalle altre procedure concorsuali, come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, per le quali l'imposta si applica solo nel caso di esercizio provvisorio dell'attività d'impresa¹²³.

Le considerazioni precedenti riguardo le plusvalenze e le sopravvenienze attive per le imposte sui redditi in sede di concordato preventivo non possono essere rivolte anche all'imposta regionale in questione. Nell'ambito del regime fiscale previgente, l'art. 11-bis del D.Lgs. 446/1997, ora abrogato, stabiliva espressamente che *“i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi”*. La disciplina dell'Irap, riguardo i criteri di determinazione della base imponibile, effettuava un esplicito richiamo alle disposizioni presenti nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di conseguenza, la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni in sede di concordato preventivo doveva trovare applicazione anche con riferimento a tale imposta.

¹²¹ Come chiarito anche dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 1 marzo 2004, n. 29/E ,cit.

¹²² D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, in www.parlamento.it.

¹²³ Art. 5, comma 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”: *“Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio”*. In Finanza&Fisco n. 8/2000, p. 906.

In questa direzione si è espressa anche l'amministrazione finanziaria nella risoluzione 29/E/2004¹²⁴, fondando però l'irrilevanza delle plusvalenze, non sull'applicazione all'Irap dei criteri di determinazione della base imponibile dettati dal TUIR, in base al richiamo espresso dalla stessa disciplina, ma, piuttosto, sulla natura straordinaria delle componenti, che, in quanto tali, dovevano essere escluse dal valore della produzione imponibile. Il valore della produzione netta rappresenta la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive¹²⁵ ed è determinata dalla differenza tra la somma delle voci di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile¹²⁶ e la somma delle voci di cui alla lettera B) dello stesso articolo¹²⁷, quindi tra le componenti positive rilevano solamente le voci classificabili nella lettera A) del suddetto articolo, mentre restano irrilevanti le voci di carattere straordinario di cui alla lettera E)¹²⁸.

Tale interpretazione ministeriale, che chiarisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni, così come le riduzioni concordatarie dei debiti, si configurano come proventi di natura straordinaria classificabili nel conto economico alla voce E 20) e che, in quanto tali, devono essere esclusi dalla base imponibile Irap, non tiene conto, però, della precedente circolare della stessa amministrazione finanziaria¹²⁹, secondo la quale *“le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se contabilizzate nelle voci relative ai componenti straordinari secondo i principi contabili., ad eccezione di quelle derivanti da trasferimento di aziende, concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP (art. 11, comma 1, lett. a)). Concorrono altresì a formare la base imponibile IRAP le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali ai fini delle imposte sui redditi (ad es. immobili di civile abitazione) classificabili nella voce A5)”*.

¹²⁴ Risoluzione 1 marzo 2004, n. 29/E, cit.

¹²⁵ Art. 4, comma 1, D.Lgs. 446/1997 Base imponibile: *“L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.”*

¹²⁶ L' art. 2425 del codice civile disciplina il contenuto del conto economico.

¹²⁷ Art. 5, D.Lgs. 446/1997 Determinazione delle base imponibile.

¹²⁸ M. Grassano - S. Valmori, *Disciplina fiscale delle plusvalenze, sopravvenienze attive e riporto delle perdite*, cit., p. 351.

¹²⁹ Circolare del Ministero delle Finanze 4 giugno 1998, n. 141/E in Finanza&Fisco n.24/1998, p. 2714.

Successivamente la legge 244/2007¹³⁰, cosiddetta legge finanziaria 2008, ha modificato tale disciplina abrogando l'art. 11-bis del D.Lgs. 446/1997 e, di conseguenza, il richiamo alle disposizioni in tema di reddito d'impresa per la determinazione della base imponibile Irap, che attualmente dipende solamente dalle disposizioni contenute nel suddetto decreto.

Alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dell'Irap, che hanno eliminato il collegamento tra questa disciplina e quella dell'imposta sul reddito, con la conseguente impossibilità di applicazione del comma 5 dell'art. 86 del TUIR che prevede l'esclusione dalla determinazione dell'imponibile fiscale delle plusvalenze derivanti da cessioni di beni in sede di concordato preventivo, occorrerà valutare se l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate¹³¹, che esclude tali plusvalenze dalla determinazione della base imponibile Irap, non in ragione del collegamento tra le discipline ma sulla base della natura straordinaria delle stesse, sia ancora valida o meno. In virtù del mutato quadro normativo e della mancanza di disposizioni derogatorie, con riferimento alle plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo, in tali ipotesi, la dottrina¹³² ritiene applicabili le ordinarie regole di determinazione delle base imponibile Irap ed in particolare il principio di correlazione¹³³, pertanto, tali plusvalenze assumono rilevanza ai fini Irap.

Per quanto riguarda, invece, le sopravvenienze attive, che ai fini dell'imposta sul reddito non concorrono alla formazione dell'imponibile in base al comma 4 dell'art. 88 del TUIR, occorre fare una distinzione¹³⁴ con riferimento al soggetto sottoposto a procedura concordataria: nel caso in cui il debitore sia un imprenditore individuale o una società di persone, le sopravvenienze attive, come le plusvalenze, non concorrono alla formazione della base imponibile dell'Irap;

¹³⁰ L. 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in www.parlamento.it.

¹³¹ Si fa riferimento alla circolare 29/E/2004 precedentemente citata in nota n. 94

¹³² G. Pisoni - M. Bava, *Determinazione della base imponibile Ira*, p in *Il Fisco* 21/2011, p. 3010.

¹³³ Art. 5, comma 4, D.Lgs. 446/1997: "I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi".

¹³⁴ S.Cerato - M. Bana, *Concordato preventivo Profili critici in materia fiscale*, cit., p. 3797.

nel caso in cui, invece, il debitore sia una società di capitali tale agevolazione non si ritiene ammissibile¹³⁵. Quindi, alle società di capitali si applicano le ordinarie regole di determinazione della base imponibile Irap, per le quali le sopravvenienze attive, nonostante la loro natura straordinaria, concorrono alla formazione del valore della produzione netta in base al principio di correlazione, che attribuisce rilevanza ai componenti positivi e negativi classificabili in voci diverse da quelle rilevanti ai fini Irap se correlati a componenti che hanno concorso a formare la base imponibile di tale tributo in periodi precedenti o successivi.

Pertanto, le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura in cui il costo che origina tale debito è stato precedentemente dedotto dalla base imponibile. A riguardo la dottrina¹³⁶ ha anche espresso la necessità di distinguere *“il regime di imponibilità delle sopravvenienze attive secondo la natura e la fonte delle passività oggetto di decurtazione”*, ritenendo, ad esempio, la riduzione derivante da debiti di natura bancaria irrilevante ai fini Irap e ritenendo, invece, imponibili le riduzioni riferite a debiti di natura commerciale.

Recentissimamente l’Agenzia delle Entrate¹³⁷, rispondendo ad un interpello riguardante il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo, ha ritenuto corretto il trattamento fiscale riservato a tali componenti dalla società di capitali interessata, la quale non ha tenuto conto delle stesse nella determinazione della base imponibile Irap. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, *“ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, non consente di prescindere dalla corretta applicazione dei principi contabili nazionali”*. Pertanto, alla luce delle

¹³⁵ P. Piazzalunga, *Le sopravvenienze attive derivanti dal “bonus” concordatario sono da includere nella base imponibile IRAP?*, in www.ilfallimentarista.it, 7 dicembre 2011.

¹³⁶ S. Cerato - M. Bana, *Il concordato preventivo Profili critici in materia fiscale*, cit. , p. 3798.

¹³⁷ Con Provvedimento 15 gennaio 2014 protocollo n. 5378/14, in www.agenziaentrate.gov.it.

indicazioni di cui al principio contabile OIC n. 6¹³⁸, che riguarda il trattamento contabile degli effetti prodotti dalle operazioni di ristrutturazione del debito, le sopravvenienze attive devono essere classificate nella voce E20) del conto economico che riguarda i proventi straordinari ed, in quanto tali, non concorrono alla formazione della base imponibile¹³⁹.

Tale ultima interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sembra preferibile rispetto alle precedenti anche in ragione del fatto che l’imponibilità delle sopravvenienze attive avrebbe generato un’asimmetria impositiva, poiché le corrispondenti perdite sui crediti in capo al creditore sono indeducibili per espressa previsione normativa¹⁴⁰.

¹³⁸ Il principio contabile OIC n. 6 stabilisce che *“nel caso in cui la ristrutturazione del debito prevede la rinuncia del creditore ad un ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, alla data della ristrutturazione il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari di conto economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati”*.

¹³⁹ In proposito si veda P. Ceroli, *Non imponibili le sopravvenienze da concordato*, in www.ilsole24ore.com, 10 febbraio 2014.

¹⁴⁰ Le perdite su crediti sono elencate tra le componenti negative non deducibili al comma 3 dell’art. 5 e del comma 1 dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997.

2.2.3 Imposta di registro nel concordato preventivo

Il decreto mediante il quale il tribunale, una volta verificato il raggiungimento delle maggioranze e la regolarità del procedimento, dispone l'omologazione del concordato preventivo¹⁴¹ è soggetto all'imposta di registrazione. In mancanza di una precisa normativa a riguardo, la determinazione del suddetto tributo rappresenta una questione controversa che negli ultimi anni ha portato l'amministrazione finanziaria e la giurisprudenza ad esprimersi più volte sul punto con posizioni contrastanti.

Prima della riforma della legge fallimentare, che ha completamente rinnovato l'istituto del concordato preventivo, al termine della fase di omologazione, il tribunale emetteva la sentenza di omologazione, soggetta anch'essa ad imposta di registro¹⁴². Con riferimento a tale provvedimento, l'amministrazione finanziaria¹⁴³ ha subito precisato che le sentenze di omologazione del concordato

¹⁴¹ Art. 180, l.fall. Giudizio di omologazione: *"Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti*

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto".

¹⁴² In proposito si veda E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, cit., p.313.

¹⁴³ Circolare 5 luglio 1991, n. 35, in E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 327.

preventivo dovessero essere assoggettate ad imposta proporzionale del 3% per quella parte di valore non soggetta ad Iva in base al principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro sancito dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986¹⁴⁴, secondo cui non possono essere soggetti al pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale i pagamenti dei corrispettivi o delle prestazioni già soggetti ad Iva. In un secondo momento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la propria posizione seguendo un orientamento delle Corte di Cassazione¹⁴⁵, che riteneva applicabile alla fattispecie l'imposta di registro proporzionale nella misura del 3% in base al disposto dell'art. 8, lett. b)¹⁴⁶, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. Secondo la Suprema Corte nella sentenza di omologazione si costituisce *“un peculiare diritto al pagamento, nella struttura sostanziale non diverso dal diritto originariamente spettante al creditore, ma tuttavia costitutivamente contrassegnato, in senso negativo, dalla riduzione che esso autoritativamente subisce in termini di quantità (falcidia concordataria) e, in senso positivo, dal fatto che il suo soddisfacimento si svolge sotto la sorveglianza degli organi della procedura (artt. 136 e 185 Legge fallimentare) e con il corredo di una sanzione (la risoluzione del concordato: artt. 137 e 186 stessa legge) che, per la sua officialità, si rileva posta a presidio non tanto degli originari diritti sostanziali di credito quanto piuttosto di una “situazione soggettiva attiva di massa”, creata dal procedimento concordatario e dalla sentenza, che, chiudendolo, determina la obbligatorietà dei suoi effetti”*¹⁴⁷.

L'amministrazione finanziaria ha confermato tale tesi con la risoluzione ministeriale n. 244 del 30 ottobre 1996¹⁴⁸, con la quale ha stabilito, in tema di concordato fallimentare, che tale istituto debba essere assoggettato ad imposta proporzionale del 3% in quanto comporta una novazione nei rapporti tra l'imprenditore e i creditori.

¹⁴⁴ D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”, in www.tuttocamere.it

¹⁴⁵ Cass. 4 febbraio 1986, n. 181, in Fall. 1986, p.750.

¹⁴⁶ Riguarda i provvedimenti *“recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”*.

¹⁴⁷ Cass. 4 febbraio 1986, n. 681, cit..

¹⁴⁸ Risoluzione ministeriale 30 ottobre 1996, n. 244, in Fall. 1996

Successivamente, in seguito alla modifica della disciplina di riferimento delle procedure concorsuali e al *favor* manifestato dal legislatore della riforma nei confronti delle soluzioni concordate della crisi d'impresa, la giurisprudenza di legittimità ha rivisto la propria posizione. Infatti, la Corte di Cassazione¹⁴⁹, ponendo l'accento non tanto sulla natura del provvedimento quanto sul dato letterale dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, ha ritenuto applicabile al decreto di omologazione del concordato preventivo l'imposta in misura fissa, in via residuale, ovvero, nell'impossibilità di collocazione della suddetta fattispecie in altre disposizioni dell'art. 8¹⁵⁰. In particolare, la Corte ha ritenuto opportuno *“rivalutare il criterio nominalistico”* e, una volta esclusa l'applicazione della precedente lettera b) che riguarda i provvedimenti di condanna, ha dedotto *“che la sentenza di omologazione rientri nella dizione di cui alla lettera g) che per l'appunto comprende genericamente gli atti di omologazione”*.

Nonostante il mutato orientamento della giurisprudenza, l'amministrazione finanziaria è rimasta ferma sulla propria posizione anche nella risoluzione n. 28/E del 2008¹⁵¹, dove, una volta esaminata la riforma della legge fallimentare con particolare riferimento alla natura del decreto di omologazione del concordato preventivo, ha concluso che il suddetto decreto *“dà luogo ad una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale che comporta l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% ai sensi dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, lettera b), del TUR”*.

Solo recentissimamente l'Agenzia delle Entrate si è adeguata alla posizione assunta dalla giurisprudenza: con la risoluzione n. 27/E del 2012¹⁵² la stessa riconosce l'interpretazione di carattere nominalistico dell'art. 8 della Tariffa valorizzata dalla Cassazione, che comporta l'applicazione dell'imposta di

¹⁴⁹ Cass. 18 maggio 2007, n. 11585, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁵⁰ S. Cerato - M. Bana, *Il concordato preventivo Profili critici in materia fiscale*, cit., p. 3796.

¹⁵¹ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2008, n. 28/E, in www.unijuris.it.

¹⁵² Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 26 marzo 2012, n. 27/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

registro nella misura fissa di 200 euro¹⁵³ al decreto di omologazione del concordato preventivo. Coerentemente con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la mancanza dell’effetto traslativo, che giustifica l’applicazione dell’imposta proporzionale, alla fattispecie in questione, comporti l’assoggettamento dei decreti di omologazione del concordato preventivo ad imposta fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell’art. 8 della Tariffa allegata al TUR.

Nella suddetta risoluzione la stessa amministrazione finanziaria ritiene superati i chiarimenti forniti dalla precedente risoluzione, precisando, però, che la tassazione in misura fissa non trova applicazione nel caso del concordato con assuntore. *“A differenza di quanto si verifica nella procedura di concordato con cessione di beni o con garanzia, nel caso del concordato con cessione di beni all’assuntore, l’atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi. Si ritiene, pertanto, che il decreto di omologa di un concordato con cessione di beni all’assuntore, quale atto traslativo della proprietà dei beni, deve essere ricondotto all’ambito applicativo della disposizione recata dall’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro con le stesse aliquote previste per i corrispondenti atti, per i provvedimenti giudiziari “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti”.*”

Quindi, la conclusione, cui giurisprudenza e Agenzia delle Entrate sono pervenute dopo una serie di interpretazioni tra loro contrastanti, secondo la quale, in tema di decreto di omologazione del concordato preventivo, opera il principio sancito dall’art. 8, comma primo, lett. g), della Tariffa, ovvero la tassazione fissa, non può essere estesa anche alla fattispecie del concordato con assuntore, in quanto, in tale ipotesi, la natura stessa del concordato determina l’effetto

¹⁵³ L’importo precedentemente pari a 129,11 euro, è stato aumentato a 168 euro dal punto 1 dell’allegato 2-bis dell’art. 1, comma 300, L. 30 dicembre 2004 e nuovamente aumentato a 200 euro, a partire dal 1° gennaio 2014, dall’art. 26 del D.Lgs. 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito in L. 8 novembre 2013, n. 264.

traslativo dei beni che comporta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. a)¹⁵⁴.

¹⁵⁴ M. Pollio - P. Papaleo, *La fiscalità delle nuove procedure concorsuali*, cit., p. 90-91.

2.2.4 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel concordato preventivo

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non produce effetti nell'ambito di tale tributo¹⁵⁵; infatti, il debitore-contribuente è tenuto ad adempiere a tutti i normali obblighi previsti dalla normativa Iva.

L'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo consente però al creditore di recuperare l'imposta sul valore aggiunto già versata. Tale facoltà viene esercitata dal creditore attraverso l'emissione di una nota di variazione Iva limitatamente alla parte di credito non soddisfatta a seguito della procedura in questione. L'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633¹⁵⁶, disciplina le variazioni della base imponibile Iva o del tributo stesso: ai sensi del suddetto articolo, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno, in tutto o in parte, oppure si riduce l'imponibile per mancato pagamento a seguito di procedure concorsuali o procedure esecutive infruttuose, *“il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione”*. Quindi, nel caso di debitori dichiarati falliti, oppure, nel caso in esame, ammessi alla procedura di concordato preventivo, il creditore ha la possibilità di emettere, con riferimento alla parte di credito rimasto insoddisfatto, un documento fiscale, ovvero la nota di variazione Iva, grazie alla quale può portare in detrazione l'imposta corrispondente al credito diminuito o venuto meno a seguito dell'applicazione della procedura¹⁵⁷.

Presupposto della disposizione richiamata è che l'operazione in questione sia stata effettuata con emissione di fattura regolarmente registrata¹⁵⁸; pertanto, tale disposizione è da ritenersi non applicabile nel caso in cui l'operazione venga effettuata senza emissione della fattura con la sola certificazione dello scontrino

¹⁵⁵ E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, cit., p. 303.

¹⁵⁶ D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 *“Istituzione e disciplina sull'imposta del valore aggiunto”*, in www.def.finanze.it.

¹⁵⁷ S. Cerato - M. Bana, *Crediti verso debitori concorsuali Emissione della nota di variazione Iva*, in *Il Fisco* 24/2010, p. 3761.

¹⁵⁸ Circolare del Ministero delle Finanze 17 aprile 2000, n. 77/E in E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, cit., p. 330 e in www.finanzaefisco.it.

fiscale dai soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972¹⁵⁹, i cui incassi vengono annotati nel registro dei corrispettivi.

Inoltre, perché la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione di cui all'art. 26 sia possibile, non è sufficiente che si tratti di operazioni intercorse con debitori assoggettati a procedure concorsuali con emissione di fattura regolarmente registrata, ma è anche necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio partecipino al concorso. Infatti, nel caso in cui un creditore non sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento oppure non rientri nell'elenco dei creditori del concordato preventivo, verrebbe a mancare il presupposto dell'infruttuosità, circostanza che si verifica quando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio del debitore viene meno per insussistenza di liquidità, una volta terminata la ripartizione dell'attivo¹⁶⁰.

Ovviamente la possibilità di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione è esclusa nell'ipotesi in cui il creditore, anche se regolarmente insinuato allo stato passivo o inserito nell'elenco dei creditori del concordato preventivo, rinuncia espressamente alla propria pretesa con un'istanza¹⁶¹.

¹⁵⁹ Art. 22, comma 1, D.P.R. 633/1972: *"L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:*

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;

6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo".

¹⁶⁰ Circ. 77/E/2000, cit.

¹⁶¹ S. Cerato - M. Bana, *Crediti verso debitori concorsuali Emissione della nota di variazione Iva*, cit. , p. 3762.

Caso particolare è quello della cessione del credito, sul quale l'amministrazione finanziaria si è espressa con la risoluzione n. 120/E¹⁶² del 5 maggio 2009, rispondendo ad un interpello con il quale si prospettava la possibilità per il cedente del credito, insinuatosi correttamente allo stato passivo, una volta attivate le procedure rimaste infruttuose, di emettere la nota di variazione Iva in favore del cessionario. Nella suddetta risoluzione l'amministrazione finanziaria ha ribadito¹⁶³ che la formulazione letterale della disposizione di cui al comma 2, art. 26 del D.P.R. 633/1972, fa riferimento solamente al cedente del bene ed al prestatore del servizio, i quali sono gli unici soggetti legittimati a *“recuperare in detrazione l'imposta originariamente addebitata in fattura e versata all'Erario, non riscossa a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose”*. Pertanto, il riconoscimento di tale diritto, concesso al cedente ed al prestatore, deve ritenersi invece escluso con riferimento al cessionario.

Tale posizione, espressa dall'amministrazione finanziaria, trova conferma anche nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità¹⁶⁴, secondo cui la nota di variazione Iva, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972, presuppone *“l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e , dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili”*.

A fronte di tale posizione, l'amministrazione finanziaria nella stessa risoluzione precisa anche che, nell'ipotesi delle procedure concorsuali, se il cedente si è insinuato al passivo o è stato inserito nell'elenco dei creditori del concordato preventivo prima della cessione del credito, e se il cedente è rimasto parte processuale della procedura, ovvero non vi è stata estromissione da parte del cessionario, egli ha diritto ad emettere la nota di variazione Iva. Inoltre, la nota di variazione Iva *“può essere emessa per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare complessivo dei pagamenti parziali*

¹⁶² Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2009, n. 120/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

¹⁶³ Il concetto era già stato espresso nella circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98/E, in www.def.finanze.it.

¹⁶⁴ Cass. 6 luglio 2001, n. 9188 e 2 giugno 1999, n. 5356 in pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(comprensivi sia della quota imponibile che dell'imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito ceduto pro-soluto corrisposto dal cessionario”.

Nelle ipotesi delle procedure concorsuali il creditore, soggetto passivo Iva, partecipante al concorso, può recuperare l'imposta sul valore aggiunto, precedentemente versata, attraverso l'emissione della nota di variazione Iva in diminuzione prevista dall'art. 26 solamente quando sia stato verificato il presupposto dell'infruttuosità. Il problema con riferimento a tale presupposto consiste nell'individuazione del momento in cui tali procedure diventano infruttuose, momento che sarà differente a seconda della procedura cui ci si riferisce. La circolare ministeriale n. 77/E del 2000¹⁶⁵, offrendo chiarimenti riguardo le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 che riguarda le variazioni della base imponibile Iva e dello stesso tributo, ha individuato il momento in cui ogni singola procedura contenuta nella legge fallimentare possa considerarsi infruttuosa e, in quanto tale, consenta l'emissione, da parte del creditore, della nota di variazione Iva.

Relativamente al concordato preventivo la suddetta circolare ha precisato che l'infruttuosità della procedura debba riguardare solamente *“i creditori chirografari per la parte percentuale del credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato”*. L'amministrazione finanziaria fa riferimento solamente ai creditori chirografari perché, prima che l'istituto del concordato preventivo venisse modificato dalla riforma della legge fallimentare, la disciplina dello stesso prevedeva l'obbligo di soddisfazione integrale dei creditori privilegiati. Alla luce dell'attuale disciplina dell'istituto¹⁶⁶, secondo la quale la proposta di concordato preventivo può prevedere che i creditori muniti di

¹⁶⁵ Circ. 17 aprile 2000, n. 77/E, cit..

¹⁶⁶ Art. 160, comma 2, l. fall: *“La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”.*

privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella concretamente realizzabile in caso di liquidazione, le direttive contenute nella circolare di cui sopra possono ritenersi applicabili anche con riferimento ai creditori privilegiati nella misura in cui gli stessi non siano stati soddisfatti integralmente.

Per quanto riguarda il momento a partire dal quale il creditore può emettere la nota di variazione Iva nei confronti di un debitore soggetto alla procedura di concordato preventivo, l'amministrazione finanziaria nella circolare 77/E ha stabilito che *“per accertare la predetta infruttuosità occorre avere riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181) divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato”*. Nonostante parte minoritaria della dottrina¹⁶⁷ abbia sostenuto la tesi secondo cui la nota di variazione Iva potesse già essere emessa a seguito dell'omologazione del concordato stesso, la tesi prospettata dalla circolare in questione è da preferire, in quanto la precedente non tiene conto di una serie di ipotesi che potrebbero modificare l'elenco dei creditori del concordato, così come la soddisfazione finale del creditore, a seguito della conclusione della procedura, potrebbe non corrispondere a quella ipotizzabile alla data di omologazione ed infine il concordato preventivo, nonostante l'omologazione, potrebbe comunque essere oggetto di un successivo provvedimento di risoluzione o annullamento¹⁶⁸. Infatti, l'amministrazione finanziaria, nell'individuazione del momento a partire dal quale il creditore può emettere la nota di variazione Iva in diminuzione, tiene conto anche dell'ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato, nella quale ipotesi, la rettifica in diminuzione, ricadendo nel caso della procedura fallimentare, può essere operata solamente dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definito, oppure, in mancanza, a chiusura della procedura.

¹⁶⁷ Cfr. M. Orlandi - P. Bagaglio, *La liquidazione dei beni nelle nuove procedure concorsuali e gli effetti fiscali del concordato preventivo*, in *Il Fisco* 35/2006, p. 5502.

¹⁶⁸ S. Cerato - M. Bana, *Crediti verso debitori concorsuali Emissione della nota di variazione Iva*, cit., p. 3764.

2.3 Aspetti fiscali negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati inseriti nel nostro ordinamento all'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla riforma della legge fallimentare attuata con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge n. 80/2005¹⁶⁹. Al momento dell'inserimento dell'istituto, finalizzato a favorire una sistemazione negoziale e privatizzata della crisi d'impresa, il legislatore non ha tenuto conto degli aspetti fiscali derivanti dall'applicazione di tale soluzione. Infatti, l'istituto in questione ha ricevuto, sul piano fiscale, un trattamento penalizzante rispetto alla soluzione concordata della crisi d'impresa nell'ambito di una procedura concorsuale¹⁷⁰.

Lo scarso ricorso allo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti come soluzione alternativa alle procedure concorsuali, compresa quella concordataria, è, in parte, da ritenersi dovuto alla mancanza di agevolazioni fiscali¹⁷¹, soprattutto con riferimento alle plusvalenze e alle sopravvenienze attive per le quali il legislatore, mostrando un atteggiamento di favore nei confronti del concordato preventivo, ha previsto la non rilevanza delle stesse in tema di determinazione del reddito d'impresa solamente nell'ambito del concordato preventivo e fallimentare.

Recentemente il legislatore è intervenuto proprio in questo senso¹⁷², estendendo le agevolazioni, già previste per il concordato preventivo, anche agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis ed, in alcuni casi, anche ai piani attestati di risanamento di cui al comma 3, lett. d), art. 67, della legge fallimentare.

Per una corretta individuazione del regime fiscale da applicare agli accordi di ristrutturazione dei debiti occorre fare un passo indietro e tornare al dibattito, già

¹⁶⁹ In proposito si veda G. Fauceglia, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005*, in Fall. 12/2005, p. 1445.

¹⁷⁰ M. Pollio - P. Papaleo, *La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali*, cit., p. 68-69.

¹⁷¹ C. Proto, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in Fall. 2/2006, p. 131.

¹⁷² Si fa riferimento al D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha esteso l'applicazione del comma 4, art. 88, e del comma 10, art. 101 TUIR che riguardano rispettivamente le sopravvenienze attive e le perdite sui crediti anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, l. fall.

affrontato in questa sede, sulla natura giuridica dell'istituto in questione¹⁷³. La mancanza di disposizioni a riguardo e i richiami alla disciplina del concordato preventivo, hanno portato la dottrina ad esprimersi più volte sulla natura degli accordi di ristrutturazione: parte della stessa¹⁷⁴ ha da subito considerato gli accordi di ristrutturazione dei debiti una forma semplificata di concordato preventivo; mentre, altra parte della dottrina¹⁷⁵ ha sostenuto la tesi "autonomistica"¹⁷⁶ secondo cui gli accordi di ristrutturazione rappresentano un istituto autonomo ed alternativo rispetto al concordato preventivo. L'adesione all'una o all'altra teoria comporta effetti rilevanti dal punto di vista fiscale: ad esempio, nel caso in cui si faccia riferimento alla prima tesi, per la quale gli accordi di ristrutturazione non sarebbero altro che una modalità di attuazione del concordato preventivo, allora all'istituto potrebbero essere applicate le agevolazioni fiscali riguardanti le plusvalenze e le sopravvenienze attive previste dalla disciplina del concordato preventivo.

La conclusione cui si è giunti in questa sede, con riferimento alla natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti, che rappresenta la posizione assunta dalla dottrina più recente¹⁷⁷, è che *"l'accordo di ristrutturazione costituirebbe una procedura autonoma più semplice da portare a termine, perché richiedente una percentuale minore di adesione da parte dei creditori e minori controlli da parte del tribunale, ma con diversi effetti civili"*.

¹⁷³ G. Andreani - A. Tubelli, *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare*, in *Il Fisco* 44/2006, p. 6803.

¹⁷⁴ G. Presti, *L'art. 182-bis al primo vaglio giurisprudenziale*, in *Fall.* 2/2006, p. 173.

¹⁷⁵ M. Ferro, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitori e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, cit.

¹⁷⁶ Termine utilizzato da G. Andreani - A. Tubelli, *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare*, cit., p. 6805.

¹⁷⁷ L. Miele, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Corr. Trib.* 23/2010, p. 1844.

2.3.1 Imposte sui redditi negli accordi di ristrutturazione dei debiti

L'analisi del regime fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti con riferimento alle imposte sui redditi non può prescindere dalla natura giuridica che si ritiene debbano assumere gli accordi di ristrutturazione. Infatti, se si ritiene che l'istituto rappresenti una forma semplificata del concordato preventivo¹⁷⁸, allora si riterranno applicabili allo stesso le agevolazioni previste per il concordato preventivo ed in particolare le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 86 del TUIR, secondo cui le plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il progressivo consolidarsi della tesi "autonomistica"¹⁷⁹, a scapito di quella che considera gli accordi di ristrutturazione come una modalità di attuazione del concordato, anche alla luce delle pronunce della giurisprudenza di merito¹⁸⁰, tenderebbe però ad escludere l'estensione delle disposizioni di cui al comma 5, art. 86, anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Pertanto, le plusvalenze realizzate nell'ambito di tale istituto sono da ritenersi imponibili secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa.

Tuttavia, parte della dottrina¹⁸¹ ritiene che *"dovrebbe fare comunque eccezione l'accordo di ristrutturazione eseguito mediante l'integrale cessione dei beni ai creditori, atteso che, in questa particolare ipotesi, il debitore consegue il medesimo effetto che potrebbe ottenere attraverso la procedura concordataria"*. Quindi, secondo tale orientamento, la perfetta coincidenza di scopo tra il concordato preventivo con cessione di beni ai creditori e gli accordi di ristrutturazione dei debiti eseguiti mediante integrale cessione dei beni ai creditori, consentirebbe l'applicazione dell'art. 86 anche a questo istituto,

¹⁷⁸ G. Presti, *L'art. 182-bis al primo vaglio giurisprudenziale*, cit., p. 173.

¹⁷⁹ M. Ferro, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, cit.

¹⁸⁰ Cfr. Tribunale di Brescia 22 febbraio 2006 e Tribunale di Bari 21 novembre 2005, richiamate in questa sede, in nota n. 71.

¹⁸¹ G. Andreani - A. Tubelli, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, cit., p. 1018.

nonostante la mancanza di un'espressa previsione normativa riguardo tali plusvalenze.

Sulla questione sarebbe auspicabile un intervento da parte del legislatore, volto a chiarire la corretta applicazione di tali norme, oppure, più in generale, l'effettiva natura giuridica degli accordi di ristrutturazione: il legislatore, sul punto, non si è espresso nemmeno recentemente¹⁸², quando ha esteso l'ambito di applicabilità di alcune agevolazioni fiscali previste solamente per il concordato preventivo anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Per quanto riguarda le sopravvenienze attive, prima delle ultime modifiche, attuate con il decreto sviluppo¹⁸³, che ha esteso le disposizioni riguardanti le sopravvenienze attive anche con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare, valevano le stesse considerazioni fatte per le plusvalenze realizzate nell'ambito di tale istituto.

L'art. 88, comma 4, del TUIR, dispone la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo e fallimentare, ma non fa alcun riferimento all'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis. La mancanza di disposizioni a riguardo ha sollevato la questione sull'estendibilità delle disposizioni riguardanti le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Anche con riferimento a tali componenti, come per le plusvalenze, rilevava la natura giuridica attribuita agli accordi di ristrutturazione: se l'istituto veniva assimilato al concordato preventivo, l'esclusione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti poteva ritenersi applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti; in caso contrario, tale agevolazione non poteva essere estesa anche all'istituto in questione. La

¹⁸² Si fa riferimento al D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha esteso l'applicazione del comma 4, art. 88, e del comma 10, art. 101 TUIR che riguardano rispettivamente le sopravvenienze attive e le perdite sui crediti anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, l. fall..

¹⁸³ D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, cit.

propensione della giurisprudenza¹⁸⁴, così come della dottrina¹⁸⁵, alla teoria “autonomistica”, ha portato a ritenere le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nell’ambito degli accordi di ristrutturazione rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Tuttavia, il carattere generale del comma 4 dell’art. 88, che trova sempre applicazione nell’ambito del concordato, a prescindere dalle modalità di attuazione dello stesso, a differenza della norma riguardante le plusvalenze in sede di procedura concordataria¹⁸⁶, ha indotto alcuni autori¹⁸⁷ a ritenere che l’art. 88 del TUIR, costituisca, da un lato, *“un principio generale immanente nell’ordinamento tributario, nella parte in cui si rivolge all’insussistenza del passivo conseguente al concordato con cessione di beni”*, dall’altro, *“una vera e propria agevolazione, nella parte in cui si rivolge alla riduzione dei debiti in sede di concordato senza cessione di beni, derogando ai principi che presiedono la determinazione del reddito d’impresa”*.

Alla luce di queste considerazioni, si riteneva l’intassabilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti estendibile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti attuati mediante cessione integrale dei beni. Addirittura parte minoritaria della dottrina¹⁸⁸, basandosi sulla *ratio* agevolativa della norma, ha sostenuto la piena estendibilità del comma 4, art. 88, TUIR, agli accordi di ristrutturazione, nonostante la mancanza di un’espressa previsione normativa.

Nonostante le aperture dimostrate dalla dottrina con riferimento all’intassabilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di accordi

¹⁸⁴ Si fa riferimento a Tribunale di Brescia 22 febbraio 2006 e Tribunale di Bari 21 novembre 2005, già richiamate in questa sede, alla nota n. 71.

¹⁸⁵ G. Andreani - A. Tubelli, *Sopravenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in Corr. Trib. 29/2012, p. 2218.

¹⁸⁶ L’art. 86, comma 5, Tuir fa espressamente riferimento alla cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo: *“La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”*.

¹⁸⁷ G. Andreani - A. Tubelli, *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare*, cit., p. 6809; L. Miele, *Gli accordi di ristrutturazione del debito*, cit., p. 1845.

¹⁸⁸ A. Contrino, *Il trattamento fiscale dei “bonus” concordatari e da accordi di ristrutturazione dei debiti*, in Corr. Trib. 29/2010, p. 2339.

di ristrutturazione, l'Agenzia delle Entrate¹⁸⁹ ha sempre assunto una posizione contraria a riguardo, escludendo l'applicazione dell'art. 88 all'istituto di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare¹⁹⁰.

La posizione assunta dall'amministrazione finanziaria con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, per cui l'irrilevanza delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti non poteva essere estesa anche all'istituto in questione, ha costituito un forte disincentivo al ricorso di tale strumento come soluzione alla crisi d'impresa. L'imponibilità della riduzione dei debiti in sede di accordi di ristrutturazione, a fronte della detassazione della stessa componente positiva in sede di concordato preventivo, non solo ha reso poco appetibile l'istituto come soluzione alla crisi d'impresa, in quanto aumentava il costo della procedura stessa¹⁹¹, ma tale imponibilità appariva anche fortemente irrazionale in quanto dovuta ad un difetto di coordinamento tra le discipline fallimentare e fiscale¹⁹².

Il problema riguardante l'aspetto fiscale dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, penalizzante rispetto a quello previsto per la procedura concordataria, è stato risolto solamente di recente con l'intervento del legislatore, a lungo auspicato, nell'ambito del decreto sviluppo¹⁹³. Il suddetto decreto, ed in particolare l'art. 33, commi 4 e 5, ha adeguato il Testo Unico delle imposte sui redditi all'introduzione dei nuovi istituti di soluzione negoziale della crisi d'impresa: accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis e piani

¹⁸⁹ Nota 6 marzo 2006, protocollo 954/35315/2006, in G. Andreani - A. Tubelli, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2219.

¹⁹⁰ A dire la verità, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna con la nota del 7 febbraio 2008, protocollo n. 6579, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria, ha ritenuto l'art. 88, comma 4, Tuir, applicabile in via estensiva ed analogica anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in www.agenziaentrate.gov.it.

¹⁹¹ G. Andreani - A. Tubelli, *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare*, cit., p. 6814.

¹⁹² L'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare è stato inserito nel nostro ordinamento solamente nel 2005 a seguito della riforma della stessa legge fallimentare che ha previsto l'inserimento di nuovi strumenti negoziali di risoluzione della crisi d'impresa. In quell'occasione non è stata adeguata all'inserimento di tali strumenti la disciplina fiscale, nella quale non è stato inserito alcun riferimento ai nuovi istituti e in particolare agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

¹⁹³ D.Lgs. 83/2012, convertito in L. 134/2012, cit.

attestati di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare¹⁹⁴.

Con l'art. 33 viene normativamente¹⁹⁵ sancita l'auspicabile equiparazione tra il trattamento fiscale del cosiddetto bonus concordatario e la riduzione dei debiti in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti¹⁹⁶, pertanto, l'aspetto fiscale non rappresenta più una variabile discriminante e fondamentale nella decisione sulla procedura da adottare come soluzione alla crisi d'impresa.

Il legislatore nell'estendere l'agevolazione prevista per il concordato preventivo e fallimentare agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ha comunque mantenuto distinte le sopravvenienze attive derivanti da falcidia concordataria da quelle derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di accordi di ristrutturazione, per i quali ha previsto un regime fiscale leggermente differente. Infatti, l'esenzione delle sopravvenienze attive negli accordi di ristrutturazione dei debiti non è totale come nel caso del concordato preventivo: la nuova disposizione prevede la detassazione delle sopravvenienze attive solo per la parte che eccede le perdite fiscali¹⁹⁷, correnti e pregresse di cui all'art. 84 del TUIR¹⁹⁸. Quest'ultimo articolo

¹⁹⁴ N. Di Sante - M. Sebastianelli, *Novità fiscali per la crisi d'impresa*, in *Contabilità finanza e controllo* 10/2012, p. 742.

¹⁹⁵ Art. 88, comma 4, Tuir, così come integrato dall'art. 33 del decreto 83/2012: *“Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84”*.

¹⁹⁶ G. Andreani - A. Tubelli, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2220.

¹⁹⁷ L. Del Federico, *Le novità sui profili tributari del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fall.* 9/2013, p. 1200.

¹⁹⁸ Art. 84, Tuir: *“La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile*

disciplina sia le perdite potenzialmente riportabili che le perdite effettivamente compensabili, che non possono eccedere l'80% del reddito imponibile, ad eccezione di quelle maturate nei primi tre esercizi dalla data di costituzione dell'impresa che possono invece essere utilizzate per intero. Il richiamo al suddetto articolo, per la determinazione della quota di sopravvenienze attive da ritenere imponibili, non distingue tra le due fattispecie disciplinate dall'art. 84, ma, visto l'utilizzo di tale criterio per la quantificazione delle sopravvenienze attive imponibili, si ritiene che si faccia riferimento alle perdite fiscali potenzialmente riportabili¹⁹⁹. Commisurando la quota imponibile delle sopravvenienze attive all'ammontare delle perdite fiscali, il legislatore ha voluto evitare che si usufruisse di un duplice beneficio:

- a) la detassazione della componente positiva;
- b) l'utilizzo delle perdite fiscali che potrebbero essere determinate dalla stessa sopravvenienza attiva.

Il decreto sviluppo, ed in particolare l'art. 33 dello stesso, è intervenuto anche con riferimento alla deducibilità delle perdite sui crediti verso debitori che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti, modificando il comma 5 dell'art.

risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a)(lettera abrogata);

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

¹⁹⁹ A. Contrino, *Accordi di ristrutturazione del debito e modifiche alla disciplina del reddito d'impresa*, in *Corr. Trib.* 35/2012, p. 2691.

101 del TUIR²⁰⁰. Prima di tale modifica, era dubbio se le perdite sui crediti a fronte dell'adesione del debitore agli accordi di ristrutturazione dei debiti potessero essere ammesse in deduzione, da parte del creditore, in sede di determinazione del reddito d'impresa o meno.

La formulazione letterale del comma 5, art. 101 del TUIR, prima delle modifiche, escludeva l'applicazione di tale disposizione agli accordi di ristrutturazione dei debiti in quanto non ricompresi tra le procedure concorsuali. L'Agenzia delle Entrate²⁰¹, infatti, ha precisato che *“alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato comma 5 articolo 101 del Tuir”*. Pur non trovando applicazione l'articolo in questione, la dottrina²⁰² riteneva che le perdite su crediti derivanti dall'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti concorressero comunque alla determinazione del reddito imponibile come componente negativa, vista la sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dal comma 5 dell'art. 101, per la deducibilità delle stesse.

²⁰⁰ Art. 101, comma 5, Tuir, così come integrato dall'art. 33 del decreto 83/2012: *“Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”*.

²⁰¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E, in www.agenziaentrate.gov.it e in Il fisco 13/2009, p. 2082.

²⁰² G. Zizzo, *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, cit., p. 2344.

Tale orientamento è stato appoggiato, in un momento successivo, anche dalla stessa amministrazione finanziaria²⁰³ che, da un lato, ha confermato la posizione iniziale, secondo la quale la deducibilità immediata prevista dalla disposizione di cui al comma 5 del citato articolo, nel caso delle procedure concorsuali, non è applicabile agli accordi di ristrutturazione, in quanto tale istituto non rientra nella fattispecie, ma, dall'altro, ha anche precisato che le perdite sui crediti nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti possono comunque ritenersi deducibili, vista la sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dallo stesso articolo, a partire dalla data in cui il decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione sia divenuto definitivo²⁰⁴.

Sulla questione il legislatore è intervenuto con il decreto sviluppo confermando l'interpretazione estensiva, cui dottrina e prassi ministeriale erano giunte, prevedendo la deducibilità automatica delle perdite sui crediti anche nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, a partire dalla data di omologazione degli stessi, senza la necessità di dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dell'art. 101 e senza dover attendere la definitività del decreto di omologazione, in quanto si ritiene sufficiente l'omologazione da parte del tribunale a legittimare la deduzione dei crediti non incassati²⁰⁵.

La nuova formulazione dell'art. 101 non inserisce gli accordi di ristrutturazione dei debiti nell'elenco delle procedure concorsuali, ma distingue i crediti vantati nei confronti di un'impresa assoggettata a procedura concorsuale da quelli vantati nei confronti di un'impresa stipulante un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis. La distinzione mantenuta dalla nuova norma sembrerebbe porre fine alla questione riguardante la natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i quali, non potendo essere annoverati tra le procedure concorsuali,

²⁰³ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3 agosto 2010, n.42/E, in G. Andreani - A. Tubelli, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2223.

²⁰⁴ G. Andreani - A. Tubelli *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2223.

²⁰⁵ N. Di Sante - M. Sebastianelli, *Novità fiscali per la crisi d'impresa*, cit., p. 746.

sarebbero, secondo parte della dottrina²⁰⁶, da ritenere un istituto autonomo, a sé stante, per nulla identificabile come una forma semplificata di concordato preventivo.

In conclusione, l'intervento attuato dal legislatore con il decreto sviluppo, nonostante un'iniziale euforia dovuta alla prospettiva di un adeguamento, a lungo auspicato, della disciplina fiscale contenuta nel TUIR con i nuovi istituti introdotti nella legge fallimentare, non è apparso idoneo al raggiungimento di tale obiettivo, ed in particolare all'equiparazione del trattamento fiscale della procedura concordataria con quello dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto, nonostante i notevoli passi avanti, fatti a seguito di queste ultime modifiche, il concordato preventivo continua ad essere preferibile, in termini di convenienza tributaria, rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti²⁰⁷. Inoltre, la mancanza di alcun tipo di riferimento alle plusvalenze realizzate in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti e la parziale agevolazione prevista con riferimento alle sopravvenienze attive, hanno evidenziato l'assenza di una visione d'insieme da parte del legislatore nell'ambito di tale intervento.

²⁰⁶ G. Andreani - A. Tubelli, *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 2224.

²⁰⁷ F. Dami, *Irrilevanza delle sopravvenienze attive per accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati*, in Corr. Trib. 41/2012, p. 3168-3169.

2.3.2 Imposta regionale sulle attività produttive negli accordi di ristrutturazione dei debiti

La disciplina dell'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), prevista dal D.Lgs. 446/1997²⁰⁸, non fa alcun riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed anche le più recenti modifiche²⁰⁹, con le quali si è adeguata la normativa fiscale contenuta nel TUIR all'istituto in questione, nulla hanno previsto con riferimento a tale imposta. Pertanto, le considerazioni fatte con riferimento al concordato preventivo sono da ritenersi applicabili anche nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, con una particolarità: prima della modifica alla disciplina dell'Irap, con la quale è stato eliminato il richiamo alle disposizioni previste in tema di determinazione dell'imponibile nell'ambito delle imposte sui redditi, le agevolazioni previste dal TUIR riguardanti le plusvalenze e le sopravvenienze attive, ovviamente prima delle più recenti modifiche attuate con il decreto sviluppo²¹⁰, non erano comunque da ritenersi estendibili a tale istituto.

Fa eccezione il caso particolare degli accordi di ristrutturazione dei debiti eseguiti mediante cessione integrale dei beni ai creditori, per i quali la dottrina²¹¹ ha ritenuto applicabili sia le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5, riguardanti le plusvalenze, sia quelle di cui all'art. 88, comma 4, riguardanti le sopravvenienze attive, nonostante la mancanza di alcun riferimento normativo e nonostante l'amministrazione finanziaria non si sia mai espressa a riguardo. Quindi, in passato, le plusvalenze e le sopravvenienze attive non venivano escluse dalla determinazione del valore della produzione in base al richiamo della disciplina dell'Irap a quella delle imposte sui redditi contenuta nel TUIR, come nel caso del concordato preventivo, ma, al massimo, potevano essere escluse in quanto componenti straordinarie. Infatti, la determinazione della base imponibile

²⁰⁸ D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", cit.

²⁰⁹ Si fa riferimento al D.Lgs. 83/2012, convertito in L. 134/2012, cit.

²¹⁰ D.Lgs. 83/2012, cit.

²¹¹ G. Andreani - A. Tubelli, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, cit., e G. Andreani - A. Tubelli, *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare*, cit.

Irap in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti, già prima delle modifiche apportate alla disciplina, riguardava solamente le disposizioni contenute nella disciplina di tale imposta, per la quale, ai fini della determinazione del valore della produzione, non rilevano le componenti straordinarie classificabili alla voce E) del conto economico.

Tuttavia, occorre anche tener conto del principio di correlazione sancito dall'art. 5 del decreto 446/1997, per il quale *“i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle che costituiscono la base imponibile, concorrono alla formazione della base imponibile nei casi in cui siano correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi”*. Ne consegue che i proventi straordinari derivanti da debiti di natura finanziaria non sono rilevanti ai fini Irap in quanto non correlati a costi dedotti in precedenti esercizi, ad eccezione degli interessi passivi; al contrario, sono da ritenersi imponibili quelli derivanti da debiti di natura commerciale, posto che attengono ad oneri dedotti negli esercizi precedenti²¹².

Per quanto riguarda invece la deducibilità, da parte del creditore, delle perdite sui crediti nei confronti di un debitore stipulante un accordo di ristrutturazione dei debiti, tale componente negativa è indeducibile in ogni caso per espressa previsione normativa²¹³.

²¹² G. Buffelli, *Il piano attestato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: novità aziendalistiche e fiscali*, Convegno “Crisi d’impresa nella recente evoluzione normativa”, 13 dicembre 2012, Bergamo, p. 13.

²¹³ Art. 5, comma 3, D.Lgs. 446/1997 : *“Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: .. le perdite su crediti.”*

2.3.3 Imposta di registro negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Il provvedimento con il quale il tribunale decreta l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare è soggetto ad imposta di registro. Anche con riferimento all'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti sono emersi dubbi sulla misura dell'imposta di registro da applicare al decreto di omologazione degli stessi, ma tali incertezze derivano dalle indicazioni contrastanti fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza sull'analoga questione riguardante la tassazione del decreto di omologazione del concordato preventivo²¹⁴.

L'amministrazione finanziaria²¹⁵ ha sempre ritenuto applicabile al decreto di omologazione del concordato preventivo l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, lettera b), allegata al TUR; contrariamente la giurisprudenza²¹⁶ ha sostenuto l'applicazione dell'imposta di registro fissa, pari a 168 euro, ora 200 euro, in base all'art. 8, lettera g). Solo recentemente l'amministrazione finanziaria si è adeguata alla tesi giurisprudenziale con la risoluzione n. 27/E²¹⁷, chiarendo che la corretta tassazione applicabile al decreto di omologazione del concordato preventivo è rappresentata dall'imposta di registro in misura fissa.

Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonostante le differenze tra gli istituti, valgono le stesse considerazioni fatte in tema di concordato preventivo. Infatti, la stessa amministrazione finanziaria, con la circolare n. 27/E/2012²¹⁸, ha stabilito che *“in ordine all'imposta di registro dovuta in fase di registrazione del decreto del Tribunale, avente ad oggetto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, si ritiene che la*

²¹⁴B. Iannello, *Estesa l'esenzione dell'imposta di registro per gli accordi patrimoniali tra coniugi*, in Corr. Trib. 33/2012, p. 2544.

²¹⁵Ris. 31 gennaio 2008, n. 28/E, cit.

²¹⁶Cass.. 7 maggio 2007, n. 10352, cit.

²¹⁷Risoluzione precedentemente esaminata in tema di tassazione del concordato preventivo: Ris. 26 marzo 2012, n. 27/E, cit.

²¹⁸Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012, n. 27/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

recente posizione espressa dalla giurisprudenza in ordine al trattamento fiscale del decreto di omologazione del concordato preventivo, debba trovare applicazione anche in relazione ai provvedimenti di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti”. In considerazione di ciò, anche ai decreti di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Nella stessa circolare l’Agenzia delle Entrate fa un’ulteriore osservazione: la mancanza da parte del legislatore di una definizione riguardante il contenuto dell’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti consente ampia libertà nella predisposizione degli stessi , pertanto non si può escludere che l’accordo in questione non possa prevedere anche il trasferimento o la costituzione di diritti reali. *“In tali ipotesi, si ritiene che l’atto giudiziario di omologazione di un accordo di ristrutturazione che costituisca titolo per il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti reali debba essere ricondotto all’ambito della disposizione recata dall’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale”*.

2.3.4 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) negli accordi di ristrutturazione dei debiti

La questione con riferimento all'imposta sul valore aggiunto negli accordi di ristrutturazione dei debiti non attiene all'applicazione dell'imposta, in quanto, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, così come nel concordato preventivo, il contribuente continua ad essere tenuto ad adempiere a tutti i normali obblighi previsti dalla disciplina dell'Iva, ma, piuttosto, riguarda la possibilità, attraverso l'emissione della nota di variazione Iva, di recuperare l'imposta già versata corrispondente ad un'operazione che è venuta meno del tutto o in parte.

L'art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, prevede la possibilità per il creditore di portare in detrazione l'Iva corrispondente al credito rimesso nell'ambito delle procedure concorsuali, ma lo stesso non fa alcun riferimento all'istituto di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare. Anche il più recente intervento da parte del legislatore con il decreto crescita, che ha sciolto alcuni dubbi interpretativi riguardo alle sopravvenienze attive e alle perdite sui crediti, nulla ha previsto per modificare l'art. 26 del D.P.R. 633/1972 che stabilisce che *“se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, .., viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, .. per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose .., il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione.”*

Ancora una volta l'applicazione del suddetto articolo, e di conseguenza la possibilità di emettere la nota di variazione Iva in diminuzione, dipende dalla natura giuridica che si ritiene debbano assumere gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero se gli stessi possano essere ricompresi o meno tra le procedure concorsuali. Parte della dottrina²¹⁹, assimilando gli accordi di ristrutturazione dei

²¹⁹ E. Sollini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 306.

debiti al concordato preventivo, ha ritenuto estendibile tale articolo anche all'istituto in questione. Al contrario, se gli accordi di ristrutturazione dei debiti non vengono catalogati come una semplice modalità di attuazione del concordato preventivo, ma piuttosto come un istituto autonomo, si esclude l'applicazione del comma 2 dell'art. 26 in considerazione del fatto che gli accordi di ristrutturazione dei debiti non sono ricompresi tra le procedure concorsuali.

In ogni caso, anche potendo applicare l'art. 26, comma 2, in via residuale, il comma 3 dello stesso articolo²²⁰, per il quale nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti l'espletamento della procedura deve avvenire entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile ai fini Iva, renderebbe l'applicazione della norma estremamente difficoltosa per il limite temporale dell'anno che appare particolarmente restrittivo a fronte dei tempi lunghi degli accordi di ristrutturazione dei debiti²²¹.

Nonostante la formulazione letterale dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 non faccia alcun riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, parte della dottrina²²² ha assimilato tale istituto alle procedure concorsuali elencate nella disposizione alla luce del mutato presupposto da stato d'insolvenza a stato di crisi.

La prassi ministeriale²²³ ha sostenuto che l'effettuazione di una variazione in diminuzione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose presuppone, a monte della definitività del mancato pagamento, l'insolvenza del debitore, palesata dalla procedura concorsuale che viene individuata quale specifica condizione di accesso alla disciplina delle variazioni; da ciò la possibilità di emettere note di variazione Iva solo in presenza di

²²⁰ Art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972: *“Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21”*.

²²¹ S. Cerato - M. Bana, *Crediti verso debitori concorsuali Emissione della nota di variazione Iva*, cit., p. 3765.

²²² A. Contrino, *Accordi di ristrutturazione, note di variazione IVA e decorrenza delle novità fiscali*, in *Corr. Trib.* 36/2012, p. 2779.

²²³ *Circ.* 17 aprile 2000, n. 77/E, cit.

fattispecie che presuppongano l'insolvenza²²⁴. Il mutamento del presupposto, in particolare per la procedura di concordato preventivo, da stato d'insolvenza a stato di crisi, dovrebbe comportare il mutamento anche del presupposto applicativo dell'art. 26, quindi, alla luce di tale di modifica, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere ricompresi tra le procedure concorsuali cui fa riferimento la disposizione in questione.

In considerazione di ciò, la possibilità di emettere la nota di variazione Iva in diminuzione da parte del creditore è concessa anche con riferimento al mancato pagamento, integrale e non, di operazioni effettuate con soggetti stipulanti accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis. Il momento a partire dal quale può essere emessa tale nota di variazione Iva corrisponde al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo che corrisponde alla definitiva infruttuosità della procedura²²⁵.

²²⁴ A. Ferrario, *Note di variazione ai fini Iva e procedure concorsuali*, in *Crisi e Risanamento* 1/2013, p. 48.

²²⁵ A. Contrino, *Accordi di ristrutturazione, note di variazione IVA e decorrenza delle novità fiscali*, cit., p. 2779.

CAPITOLO 3

LA TRANSAZIONE FISCALE

3.1 Quadro normativo

Nell'ambito delle procedure di soluzione negoziale della crisi d'impresa, il rapporto con l'amministrazione finanziaria, ed in particolare con il Fisco, assume una particolare rilevanza per l'impresa in crisi in quanto i debiti tributari, in genere, rappresentano una parte consistente dell'insolvenza della stessa.

L'istituto della transazione fiscale è disciplinato dal capo V, titolo III, della legge fallimentare contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 182-ter²²⁶,

²²⁶ Art. 182-ter, l. fall. : *“Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.*

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta

che consente al debitore in crisi di instaurare con l'amministrazione finanziaria una procedura, volta al consolidamento della posizione debitoria nei confronti della stessa, e di raggiungere un accordo, che consenta all'imprenditore in difficoltà di risollevarsi dalla situazione di crisi e, allo stesso tempo, all'amministrazione finanziaria di incassare un credito che, attivando una procedura esecutiva coattiva, molto probabilmente non avrebbe incassato.

Nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, l'impresa in crisi può, quindi, richiedere una decurtazione e/o una dilazione delle proprie pendenze tributarie attraverso l'istituto della transazione fiscale. Tale istituto costituisce *“una deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da parte dell'amministrazione finanziaria consentendo all'impresa che versa in uno stato di crisi di concordare con l'Erario, alle condizioni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, una vera e propria operazione finanziaria di ristrutturazione dei debiti fiscali, sia privilegiati che chirografari, attraverso la fissazione di*

di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che procedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”.

nuove scadenze più dilatate nel tempo (c.d. transazione fiscale dilatoria) oppure, nei casi di crisi finanziaria più grave, mediante una decurtazione del loro ammontare (c.d. transazione fiscale remissoria)”²²⁷.

Prima dell’inserimento di tale istituto, così come definito, il nostro ordinamento prevedeva un istituto remissorio, la cosiddetta transazione dei ruoli, prevista e disciplinata dalla legge 178/2002²²⁸. La legge consentiva all’amministrazione finanziaria, dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva, di procedere *“alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici, il cui gettito era di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva fosse emersa l’insolvenza del debitore o questi fosse stato assoggettato a procedure concorsuali”²²⁹*. L’istituto in questione, nonostante le buone intenzioni del legislatore, ha trovato scarsissimo impiego, infatti, solamente una società²³⁰ è riuscita, in questi pochi anni di operatività della transazione dei ruoli, ad usufruirne. L’insuccesso della transazione dei ruoli è dovuto, da una parte, all’approccio fortemente restrittivo dell’amministrazione finanziaria, confermato anche nella circolare 8/E del 2005²³¹, dall’altra, all’incapacità del legislatore di realizzare un puntuale coordinamento tra la disciplina fallimentare e quella tributaria²³².

La transazione dei ruoli è stata abrogata poco dopo e subito sostituita con la transazione fiscale di cui all’art. 182-ter nell’ambito della riforma organica della

²²⁷ Definizione fornita da R. Acierio, *La transazione fiscale secondo l’Agenzia delle Entrate*, in www.fallimentarista.it.

²²⁸ L. 8 agosto 2002, n. 178 che ha convertito in legge il cosiddetto “decreto salvazio”, D. Lgs. 8 luglio 2002, n. 138 “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”.

²²⁹ L’art. 3, comma 3, L. 178/2002, rubricato “Potenziamento delle attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione”, ha inserito nel nostro ordinamento il nuovo istituto della transazione dei ruoli.

²³⁰ La S.S. Lazio, facendo leva sull’istituto della transazione dei ruoli previsto dalla L. 178/2002, ha ottenuto la rateizzazione delle proprie pendenze fiscali. L’istituto della transazione dei ruoli, subito dopo abrogato dalla riforma della legge fallimentare, si è reso necessario per la sistemazione dei debiti della società S.S. Lazio, unica società ad aver usufruito di tale istituto, per tale la ragione la norma che ha previsto la transazione dei ruoli è stata da molti ritenuta una norma *ad hoc* per le società calcistiche.

²³¹ Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2005, n. 8/E, in M. Pollio, *Le istruzioni dell’A.F. per la definizione dei tributi iscritti a ruolo*, in Fall. 2005, p. 705 e in www.finanzaefisco.it.

²³² M. Pollio - P. Papaleo, *La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali*, cit., p. 94.

disciplina delle procedure concorsuali realizzata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attuativo della delega contenuta nell'art. 1, comma 5, della L. 80/2005²³³. Inizialmente, la possibilità per l'imprenditore in crisi di arrivare ad un accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria attraverso la transazione fiscale era stata prevista solamente nell'ambito della procedura concordataria, poi sull'istituto è intervenuto il legislatore con il D.Lgs. 169/2007²³⁴, prevedendo tale possibilità anche con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nonostante la transazione fiscale sia un istituto molto recente, introdotto solamente nel 2005 nell'ambito della riforma delle procedure concorsuali²³⁵, l'istituto è stato più volte modificato; infatti, subito dopo aver esteso la procedura della transazione fiscale anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, il legislatore è intervenuto nuovamente con il D.Lgs. 185/2008²³⁶, estendendo l'oggetto dell'istituto anche ai contributi previdenziali ed assistenziali²³⁷. Inoltre, il suddetto decreto ha precisato che il debito riguardante l'imposta sul valore aggiunto non può essere oggetto di falcidia, ma solamente di dilazione.

L'ultimo intervento normativo, contenuto nel D.Lgs. 78/2010²³⁸, sembra andare in controtendenza rispetto ai precedenti, dai quali si poteva evincere la volontà del legislatore di favorire al massimo l'utilizzo della procedura della transazione fiscale, in maniera tale da consentire all'impresa in difficoltà di risolvere la situazione di crisi e allo stesso tempo ottenere un incasso nel breve termine e il

²³³L. 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", in www.camera.it.

²³⁴D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, cosiddetto "correttivo", cit.

²³⁵L. 80/2005, cit.

²³⁶D.Lgs. 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, cosiddetto "decreto anti-crisi", convertito in L. 2/2009; in www.governo.it.

²³⁷La possibilità di inserire i debiti previdenziali ed assistenziali nella transazione fiscale è divenuta operativa solamente a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 4 agosto 2009. Inoltre le istruzioni operative sono state fornite dagli enti interessati: dall'Inps con la circolare 15 marzo 2010, n. 38 e dall'Inail con la circolare 26 febbraio 2010, n. 8.

²³⁸D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica", convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122 recante la manovra economica correttiva 2010, in www.parlamento.it. In proposito si veda anche S. Zenati *Transazione fiscale post manovra correttiva*, in Guida ai controlli fiscali n. 9/settembre 2010, p. 9 e seguenti.

più possibile proficuo. L'ultimo intervento, invece, ha inasprito le condizioni di accesso alla procedura della transazione fiscale, prevedendo anche sanzioni penali per evitare l'utilizzo abusivo dell'istituto in questione. In particolare, è stato precisato che il debito relativo alle ritenute fiscali operate e non versate non può essere sottoposto a falciatura, mentre, per quanto riguarda l'aspetto procedurale, l'onere documentale a carico dell'impresa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti è stato reso più gravoso ed è stata prevista la revoca della transazione fiscale nel caso in cui il debitore non esegua entro novanta giorni i pagamenti dovuti²³⁹.

L'exkursus normativo della transazione fiscale negli ultimi anni evidenzia la volontà del legislatore di raggiungere attraverso l'istituto in questione un duplice obiettivo: favorire le soluzioni negoziate della crisi d'impresa, permettendo all'imprenditore in crisi di risollevarsi dalla situazione di difficoltà in cui si trova, e, allo stesso tempo, procedere alla riscossione dei tributi nella maniera più economica e proficua possibile. Ciò nonostante, la transazione fiscale presenta alcune criticità, in parte, dovute alla mancanza di chiarezza di alcune norme a riguardo ed, in parte, dovute all'assenza di un puntuale coordinamento tra la disciplina fallimentare e quella tributaria.

²³⁹ M. Zanni - G. Rebecca, *La disciplina della transazione fiscale: un "cantiere" sempre aperto*, in *il fisco* 39/2010, p. 6299.

3.2 Aspetti critici e problematiche dell'istituto della transazione fiscale

La prima problematica che si è posta con riferimento a tale istituto riguarda l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria da parte dell'amministrazione finanziaria. Il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, desumibile dal principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53, comma 1²⁴⁰, della Costituzione e dal principio di imparzialità nell'azione dell'amministrazione finanziaria previsto dall'art. 97²⁴¹ della Costituzione²⁴², comporta l'impossibilità di compiere atti di disposizione o rinuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, che è tenuta ad applicare in maniera rigorosa ed imparziale le norme tributarie. A questo punto, è necessario capire come tale principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria possa conciliarsi con l'istituto della transazione fiscale, che, per natura, comporta il raggiungimento di un accordo tra amministrazione finanziaria e contribuente sul pagamento dilazionato e/o falcidiato del credito tributario.

Il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria ha subito un'evoluzione correlata al sistema impositivo italiano²⁴³: inizialmente il prelievo tributario veniva applicato sulla base di un atto unilaterale derivante dall'accertamento effettuato dall'amministrazione finanziaria; successivamente, con l'introduzione della dichiarazione in capo al contribuente, ed in particolare con la possibilità,

²⁴⁰Art. 53, comma 1, Cost. : *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*.

²⁴¹Art. 97, Cost. : *"Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico."*

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"

²⁴²F. Batistoni Ferrara, *L'evoluzione del quadro normativo in Adesione, conciliazione ed autotutela: disponibilità o indisponibilità dell'obbligazione tributaria?* Studio n. 3, Documento n. 10 del 29 aprile 2002.

²⁴³Cfr. G. La Croce, *La transazione fiscale*, Milano, 2009, p. 41 e seguenti.

concessa al contribuente, di aderire alla fase di accertamento per definire la base imponibile dell'imposta²⁴⁴, il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria è stato notevolmente attenuato.

Negli ultimi anni sono stati inseriti nel nostro ordinamento una serie di istituti²⁴⁵, volti al raggiungimento di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il cittadino, con lo scopo di semplificare e rendere meno onerosa l'attività di accertamento e riscossione dello Stato. Questi strumenti non implicano, da parte dell'amministrazione finanziaria, la disponibilità della pretesa erariale, in quanto la possibilità di definire la posizione debitoria avviene nei tempi e con le modalità espressamente disciplinate dal legislatore.

Diversamente da tali istituti, la disciplina della transazione fiscale non prevede una particolare procedura, ma lascia ampio spazio all'autonomia negoziale delle parti; infatti, le uniche indicazioni a riguardo sono fornite dalla prassi amministrativa²⁴⁶. Con riferimento alla transazione fiscale, trova però applicazione il comma 4 dell'art. 180 della legge fallimentare, secondo cui, se un creditore contesta la convenienza della proposta, *“il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente*

²⁴⁴Art. 34, D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645: *“L'imponibile può essere definito con l'adesione del contribuente, mediante redazione di apposito atto scritto, del quale il contribuente ha diritto di avere copia. Tale atto, a pena di nullità, deve essere datato e sottoscritto dal rappresentante dell'ufficio e dal contribuente o da chi lo rappresenta e deve indicare le fonti produttive e gli elementi in base ai quali è stato determinato l'imponibile, con espresso riferimento alla dichiarazione del contribuente, se presentata.*

La declaratoria della nullità prevista dal primo comma, senza pregiudizio dell'iscrizione a ruolo dell'imponibile concordato, deve essere richiesta dal contribuente o dall'ufficio – rispettivamente entro sessanta giorni dalla data dell'atto ed entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo – mediante ricorso alla commissione tributaria di primo grado. L'ufficio deve provvedere al nuovo accertamento entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullità è divenuta definitiva.

Quando l'imponibile è stato definito con l'adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro l'accertamento salvo il disposto del comma precedente; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue”.

²⁴⁵ Si fa riferimento all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale disciplinati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”.

²⁴⁶ Si fa riferimento alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 18 aprile 2008 commentata da S. Zenati, *“La transazione fiscale nella legge fallimentare”*, in Corr. Trib. 23/2008, p. 1896 e in www.agenziaentrate.gov.it.

praticabili". L'istituto del "cram down"²⁴⁷, che consente al tribunale di omologare il concordato nonostante i creditori dissenzienti, rappresenta una garanzia per il credito erariale: infatti, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia contraria alla proposta contenuta nella transazione fiscale, spetta comunque al tribunale verificare che il credito venga soddisfatto nel miglior modo possibile. Quindi, nell'ambito del concordato preventivo, la disponibilità dell'obbligazione tributaria non è rimessa solamente alle parti, ed in particolare all'amministrazione finanziaria, ma anche ai creditori ed eventualmente al controllo giurisdizionale del tribunale. Ovviamente, tali considerazioni riguardano solamente il concordato preventivo e non l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dove, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia contraria e quindi estranea all'accordo, il credito tributario deve essere soddisfatto integralmente.

Tornando alla problematica iniziale, seguendo l'ottica di potenziamento della riscossione dei tributi, la transazione fiscale rappresenterebbe un efficace strumento di riscossione dei crediti tributari nei confronti dell'imprenditore in crisi, ed è proprio la situazione di crisi in cui versa l'imprenditore che consentirebbe all'amministrazione finanziaria di raggiungere un accordo con il contribuente, a fronte dell'infruttuosità delle procedure esecutive, senza violazione del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Inoltre, l'istituto della transazione fiscale è stato inserito dal legislatore, nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con l'intento di offrire all'imprenditore in crisi la possibilità di accordarsi con l'amministrazione finanziaria per superare la situazione di difficoltà in cui si trova; quindi, anche in questo caso, è lo stato di crisi dell'imprenditore a consentire l'agevolazione prevista dall'art. 182-ter della legge fallimentare.

La particolare *ratio*²⁴⁸ dell'istituto consente di ritenere la transazione fiscale una disposizione speciale che autorizza l'amministrazione finanziaria a disporre del

²⁴⁷ Definizione fornita in queste sede, precedentemente, alla nota n. 31.

²⁴⁸ Secondo E. de Mita, *Transazione con il fisco per tutte le crisi* la *ratio* "consiste nella volontà dell'ordinamento di preferire in taluni casi e a talune condizioni, la controllata parziale subordinazione

proprio credito in deroga al principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria: infatti l'Erario non rinuncia alla pretesa, ma, considerata l'incapienza del patrimonio dell'imprenditore in crisi, concede una soddisfazione parziale del credito.

L'altra problematica che è stata evidenziata con riferimento alla transazione fiscale e che non è ancora stata risolta, nemmeno nell'ambito degli ultimi interventi sull'istituto²⁴⁹, riguarda la delicata questione del carattere obbligatorio o facoltativo della transazione fiscale, nel caso in cui la proposta contenuta nel concordato preventivo preveda la decurtazione e/o la falcidia dei crediti tributari. L'obbligatorietà dell'istituto, nell'ambito del concordato preventivo che riguardi crediti erariali, è stata fortemente sostenuta dall'Agenzia delle Entrate²⁵⁰, secondo la quale, in virtù del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria e della particolarità del credito in questione, non è possibile prevedere la falcidia e/o la dilazione del credito tributario al di fuori della procedura espressamente prevista dall'art. 182-ter della legge fallimentare. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, sarebbe inammissibile una domanda di concordato che preveda il pagamento in percentuale o dilazionato del credito tributario senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale²⁵¹.

Parte della dottrina²⁵² ha sostenuto la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'obbligatorietà della transazione fiscale nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo riguardi la falcidia e/o la dilazione dei crediti tributari. A sostegno di tale tesi, anche la possibilità di ottenere gli effetti tipici della transazione fiscale, ovvero il consolidamento della posizione fiscale

dell'interesse fiscale di fronte ad altri valori costituzionalmente tutelati", in *IlSole24ore*, 28 giugno 2009, p. 19.

²⁴⁹ Si fa riferimento al D.Lgs. 78/2010, cit.

²⁵⁰ Circolare 40/E/2008, cit.

²⁵¹ R. Acierno, *La transazione fiscale secondo l'Agenzia delle entrate*, cit., p. 2-3.

²⁵² C. Attardi, *Inammissibilità del concordato preventivo in assenza di transazione fiscale*, in *Il fisco* 39/2009, p. 6435.

del debitore e la cessazione della materia del contendere²⁵³, solamente nell'ambito della procedura prevista dall'art. 182-ter.

La giurisprudenza di merito²⁵⁴, invece, ha sostenuto l'ammissibilità del concordato preventivo con falcidia dei crediti tributari anche senza l'attivazione della procedura di transazione fiscale. In particolare la Corte di Appello di Genova ha affermato che *“la transazione fiscale non è un istituto autonomo ma una fase endoprocedurale che deve essere inserita nella proposta di Concordato preventivo alle cui disposizioni resta assoggettata. E' ammissibile una domanda di Concordato preventivo che abbia ad oggetto la remissione di debiti fiscali e previdenziali anche al di fuori della Transazione fiscale, la quale ultima non integra un procedimento necessario per l'imprenditore in crisi che voglia comporre la propria esposizione con gli Enti (fiscali e previdenziali, assistenziali), ma una facoltà per il contribuente che sia interessato beneficiare degli effetti giuridici che l'ordinamento ricollega alla transazione: la cristallizzazione del debito e la cessazione della materia del contendere. Sicché ben potrebbe una domanda di Concordato preventivo con falcidia dei crediti fiscali e previdenziali non essere accompagnata da alcuna transazione fiscale.”* Secondo la giurisprudenza, essendo la transazione fiscale parte del più ampio procedimento di concordato preventivo, anch'essa deve essere sottoposta alla votazione dei creditori e all'omologazione da parte del tribunale. Pertanto, in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ipotesi in cui il concordato venga comunque omologato dal tribunale, la transazione fiscale è da ritenersi operativa ai sensi dell'art. 184 della legge fallimentare²⁵⁵, secondo il quale il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla procedura, compresi quelli dissenzienti.

²⁵³ M. Zanni - G. Rebecca, *La transazione fiscale: un "cantiere" sempre aperto*, cit., p. 6308.

²⁵⁴ Tribunale di La Spezia 2 luglio 2009, Tribunale di Milano 12 ottobre 2009, Corte di Appello di Genova 19 dicembre 2009, in F. Marengo, *Giurisprudenza civile di merito in tema di remissione dell'Iva nell'ambito del concordato preventivo con o senza transazione fiscale*, Documento n. 192/2010, in www.ilcaso.it.

²⁵⁵ Art. 184, comma 1, l. fall. : *“Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato”*.

Quindi, se il concordato preventivo viene omologato nonostante il dissenso dell'amministrazione finanziaria, la falcidia e/o la dilazione dei crediti tributari, previste dalla transazione fiscale, saranno comunque operanti, ma non si realizzeranno gli effetti tipici dell'istituto. Mentre, in caso di voto favorevole, il debitore, a seguito dell'attivazione della procedura della transazione fiscale, otterrà gli ulteriori effetti di consolidamento della posizione tributaria e di cessazione della materia del contendere.

Sulla problematica riguardante il carattere obbligatorio o facoltativo della transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo, nel caso in cui questo preveda la falcidia e/o la dilazione dei crediti tributari, si è espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili²⁵⁶, non prendendo una posizione a favore dell'uno o dell'altro orientamento, ma specificando che il principio di indisponibilità della pretesa tributaria trova applicazione solamente al di fuori delle regole del concorso. Pertanto *“il debitore non è obbligato a ricorrere all'istituto della transazione fiscale quanto meno in due precise e ben delineate circostanze:*

a) allorquando la proposta ex art. 160, l. fall. prevede il soddisfacimento integrale del ceto creditorio privilegiato, nonché la ristrutturazione del debito chirografario;

b) nel caso in cui, pur essendo stabilito un trattamento falcidiato anche con riguardo ai creditori privilegiati, tale pagamento è tuttavia reso possibile da apporti di beni e/o denaro aggiuntivi rispetto a quelli che costituiscono l'originario patrimonio del debitore cristallizzato alla data di apertura del concorso (c.d. nuova finanza)”.

Infine, sulla questione, si è espressa anche la Corte di Cassazione²⁵⁷ con due sentenze consecutive riguardanti l'omologazione, da parte dei tribunali competenti, di proposte di concordato preventivo che prevedevano la falcidia dei debiti tributari, tra i quali anche l'Iva, senza il ricorso alla procedura della

²⁵⁶ Cfr. Osservazioni in tema di transazione fiscale emanato dal CNDCEC in aprile 2010.

²⁵⁷ Cass. sent. 4 novembre 2011, n. 22931 e 22932, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

transazione fiscale di cui all'art. 182-ter della legge fallimentare. La Suprema Corte è intervenuta confermando l'orientamento prevalente della facoltatività della transazione fiscale nell'ambito di un concordato preventivo che preveda la falcidia dei crediti tributari; ma, la stessa, ha anche precisato l'impossibilità che l'imposta sul valore aggiunto sia oggetto di falcidia concordataria²⁵⁸.

La problematica dell'obbligatorietà o meno della transazione fiscale non si pone con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, nell'ambito dei quali l'art. 182-ter introduce la facoltà di presentare una proposta di transazione: l'assenso da parte dell'amministrazione finanziaria equivale alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, il dissenso, invece, rende la stessa un creditore estraneo all'accordo, che, in quanto tale, deve essere soddisfatto integralmente²⁵⁹.

²⁵⁸ R. Acierno, *La transazione fiscale secondo l'Agenzia delle Entrate*, cit., p. 6.

²⁵⁹ Cfr. CNDCEC, *Osservazioni in tema di transazione fiscale*, cit.

3.3 Ambito applicativo della transazione fiscale

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicabilità dell'istituto della transazione fiscale, la formulazione letterale del comma 1, art. 182-ter della legge fallimentare non è chiara, in quanto dispone che la proposta di transazione possa riguardare i tributi limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, ma, aggiunge anche che, se il credito tributario è assistito da privilegio, il pagamento offerto nell'ambito della proposta di transazione non può essere inferiore rispetto a quello offerto a creditori con privilegio minore²⁶⁰. Sul punto l'Agenzia delle Entrate²⁶¹ ha precisato che *“nell'ambito di applicazione della transazione fiscale rientrano sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio, indipendentemente dalla circostanza che vi sia stata l'iscrizione a ruolo”*.

Tale soluzione appare incontestabile alla luce della modifica apportata dal decreto correttivo²⁶² all'art. 160 della legge fallimentare, che stabilisce espressamente che la proposta di concordato preventivo possa prevedere che i creditori privilegiati *“non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione..”*.

La possibilità di cui all'art. 182-ter della legge fallimentare, concessa all'imprenditore in crisi, di proporre all'amministrazione finanziaria un accordo, nell'ambito del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, che preveda la falcidia e/o la dilazione dei debiti tributari, non riguarda tutti i tributi. La norma in questione dispone che è possibile il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali, ne consegue che sono da ritenersi esclusi tutti i tributi locali.

²⁶⁰ Si fa riferimento all'ordine dei privilegio contenuto nell'art. 2777 del codice civile.

²⁶¹ Circ. 18 aprile 2008, n. 40/E, cit.

²⁶² D.Lgs. 169/2007, cit.

Per quanto riguarda invece l'Irap, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta dalla legge finanziaria del 2008²⁶³, che ha configurato l'Irap come un tributo regionale con funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione affidate all'Agenzia delle Entrate, si ritiene che il tributo in questione possa essere inserito nella proposta di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter. Nella previgente disciplina²⁶⁴, che ammetteva la transazione solamente per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato, l'Irap non poteva essere compresa tra i tributi oggetto dell'istituto della transazione fiscale.

Inoltre, per espressa previsione normativa²⁶⁵, sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. L'esclusione di tali tributi, espressamente prevista dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 182-ter, ha dato vita, in passato, ad un acceso dibattito sull'Iva ed in particolare sulla riconducibilità o meno della stessa a tali tributi e di conseguenza sulla possibilità che questa costituisca oggetto della transazione fiscale²⁶⁶. I dubbi derivavano principalmente dal fatto che una quota dell'Iva riscossa dai singoli stati membri doveva essere poi versata alla Comunità Europea, in base all'art.2, lettera c) della decisione (CE, Euratom) del Consiglio del 29 settembre 2000²⁶⁷ relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, secondo cui ogni Stato membro deve corrispondere alla Comunità Europea un'aliquota concordata da tutti gli Stati membri e calcolata su un imponibile pari al 50% del prodotto nazionale lordo.

²⁶³L. 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", cosiddetta legge finanziaria 2008, in www.parlamento.it.

²⁶⁴ Si fa riferimento alla transazione dei ruoli disciplinata dalla L. 178/2002, cit.

²⁶⁵ Art. 182-ter, comma 1, l. fall. : *"Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.."*

²⁶⁶ M. Zanni – G. Rebecca, *"La disciplina della transazione fiscale: un "cantiere" sempre aperto"*, cit., p. 6302.

²⁶⁷ Decisione del Consiglio n. 2000/597/CE Euratom, in www.edizionieuropee.it.

Sulla questione l'Agenzia delle Entrate si è espressa nell'ambito della circolare 40/E²⁶⁸, che fornisce chiarimenti sull'istituto della transazione fiscale, comprendendo tra le risorse proprie dell'Unione Europea anche quelle provenienti dall'Iva, facendo leva sulla Direttiva CE n. 112 del 2006²⁶⁹ che afferma: *“il bilancio delle comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie della Comunità. Dette risorse comprendono, tra l'altro, quelle provenienti dall'Iva”*.

La stessa circolare ha precisato anche che l'esclusione dell'imposta dalla transazione fiscale riguardava solamente la parte dell'Iva dovuta dal contribuente e non gli accessori relativi all'imposta, ovvero interessi e sanzioni, i quali potevano essere invece decurtati nell'ambito della transazione fiscale.

Contrariamente alla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza maggioritaria²⁷⁰ ha confermato la possibilità di inserire all'interno della proposta di transazione fiscale il pagamento parziale dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, il Tribunale di Milano²⁷¹ ha affermato che *“l'Iva rientra tra i tributi oggetto della transazione in quanto non costituisce una risorsa propria dell'Unione Europea.”* I giudici milanesi hanno omologato un concordato preventivo applicando la regola del “cram down”²⁷², nonostante il parere contrario dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che *“la quota di Iva dovuta dallo Stato membro all'Unione Europea nulla ha a che vedere con il tributo Iva dovuto dal contribuente italiano ed amministrato dalle Agenzie fiscali”*. Infatti, secondo il Tribunale di Bologna²⁷³, richiamato dai giudici milanesi a sostegno della propria decisione, *“l'imponibile Iva di uno Stato membro della Comunità Europea è solo il parametro cui applicare una aliquota concordata da tutti i paesi membri.. (parametro) che prescinde dalla riscossione*

²⁶⁸ Circ. 18 aprile 2008, n. 40/E, cit.

²⁶⁹ Direttiva 28 novembre 2006, n. 112, in www.def.finanze.it.

²⁷⁰ Trib. Milano 13 dic. 2007, n. 13728, Trib. Pavia 8 ottobre 2008, Trib. Roma 13 marzo 2009, in www.ilcaso.it.

²⁷¹ Trib. Milano 13 dic. 2007, n. 13728, cit.

²⁷² Definizione dell'istituto del “cram down” fornita in questa sede in nota n. 31.

²⁷³ Tribunale di Bologna, decreto 26 ottobre 2006, richiamato nel decreto n. 13728 del Tribunale di Milano.

dell'imposta dovuta dal singolo contribuente italiano e, quindi, qualunque sia la percentuale di pagamento del credito Iva proposta dal ricorrente nella transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. essa non modificherà mai l'imponibile nazionale su cui calcolare la risorsa spettante alla CEE. Conseguentemente l'Iva, quale imposta nazionale amministrata dalle Agenzie fiscali, non rientra tra le risorse proprie dell'Unione Europea; da ciò discende che l'Iva può essere oggetto della transazione fiscale ex art- 182-ter e, quindi, di pattizia previsione di pagamento percentuale”.

La questione è stata risolta dal legislatore con l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 29 novembre 2008, n. 185²⁷⁴, che ha modificato il comma 1 dell'art. 182-ter della legge fallimentare, prevedendo espressamente l'esclusione del debito Iva dalla possibilità di falcidia nell'ambito della transazione fiscale. Pertanto, la proposta dell'istituto, con riferimento a tale tributo, può consistere solamente nella dilazione della stessa e non nella falcidia.

In questo senso si è nuovamente espressa l'amministrazione finanziaria con la circolare 14/E²⁷⁵, chiarendo che la modifica richiamata precedentemente ha stabilito l'estensione all'Iva della transazione fiscale limitatamente all'ipotesi di pagamento dilatorio; ne consegue che non è ammessa la falcidia del credito tributario con riferimento all'Iva.

Il trattamento previsto per l'Iva nell'ambito della transazione fiscale, successivamente, a seguito della manovra correttiva del 2010²⁷⁶, è stato esteso anche con riferimento alle ritenute fiscali operate dalle imprese in crisi in qualità di sostituto d'imposta e non versate. Quindi, anche per il debito riguardante le ritenute fiscali operate e non versate, così come per il debito Iva, la proposta di transazione fiscale non può prevedere la decurtazione dell'imposta ma solamente la dilazione. In realtà, per quanto riguarda le ritenute fiscali, è necessaria una precisazione: la norma fa riferimento solamente alle ritenute operate e non

²⁷⁴ D.Lgs. 29 novembre 2008, n. 185, cit.

²⁷⁵ Circolare dell'Agenzia dell Entrate 10 aprile 2009, n. 14/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

²⁷⁶ D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, cit.

versate, il che significa che la falcidia nell'ambito della transazione fiscale può riguardare, invece, il debito nei confronti dell'Erario relativo alle ritenute non operate.

L'esclusione dalla transazione fiscale dell'Iva, cui si aggiunge quella delle ritenute fiscali operate e non versate, comporta una forte limitazione all'operatività dell'istituto della transazione fiscale, contrariamente alla *ratio* dell'istituto stesso, il quale è stato inserito nel nostro ordinamento con lo scopo di agevolare il risanamento delle imprese in crisi e, allo stesso tempo, consentire all'amministrazione finanziaria la riscossione di tributi, che altrimenti andrebbero persi. Infatti, nell'impresa in crisi l'esposizione debitoria più consistente nei confronti dell'Erario riguarda proprio questi tributi, in considerazione del fatto che, in genere, la mancanza di redditi imponibili che caratterizza l'impresa in difficoltà, rende i debiti relativi all'Irap e all'Ires spesso irrisori. Inoltre, le ultime previsioni normative, che hanno escluso dai crediti falcidiabili Iva e ritenute fiscali, oltre a depotenziare notevolmente l'istituto della transazione fiscale, producono effetti negativi anche con riferimento al perfezionamento delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto, il pagamento integrale dei tributi in questione comporta, d'altra parte, una riduzione consistente delle risorse finanziarie a disposizione degli altri creditori²⁷⁷.

²⁷⁷ M. Zanni – G. Rebecca, *La disciplina della transazione fiscale: un "cantiere" sempre aperto*, cit. , p. 6304.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro di tesi ha esaminato gli aspetti fiscali dell'istituto del concordato preventivo, così come novellato dalla riforma della legge fallimentare, e dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotti nel nostro ordinamento dalla stessa normativa.

La conclusione cui si è giunti, in seguito a tale analisi, riguarda principalmente il mancato coordinamento tra la disciplina fallimentare, che ha inserito nel nostro ordinamento una serie di nuovi istituti volti al risanamento dell'impresa, in particolare il rinnovato concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, e la disciplina tributaria, che non è stata adeguata all'inserimento di tali istituti. Da una parte, la riforma della legge fallimentare, che ha introdotto tali strumenti nel nostro ordinamento, ha completamente trascurato i profili tributari degli stessi, contribuendo ad aumentare le incertezze e le difficoltà operative nell'applicazione delle disposizioni tributarie al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Dall'altra, il legislatore tributario, riguardo ai nuovi strumenti, è intervenuto sempre con notevole ritardo rispetto all'introduzione degli stessi nell'ordinamento: per quanto riguarda il concordato preventivo il legislatore si è espresso solamente con l'introduzione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, mentre, per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti, lo stesso è intervenuto solamente negli ultimi anni inserendo nel TUIR specifici riferimenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti nell'ambito delle disposizioni già previste per il concordato preventivo. Inoltre, in tali interventi è sempre stata riscontrata dalla dottrina la mancanza di una visione d'insieme e di coerenza con la normativa fallimentare.

Anche gli ultimi interventi normativi di cui al D.Lgs. 83/2012, come è stato più volte evidenziato in questa sede, pur avendo il suddetto decreto esteso le agevolazioni riguardanti le sopravvenienze attive e le perdite sui crediti, già

previste per il concordato preventivo, anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, non hanno raggiunto l'obiettivo desiderato di equiparazione delle discipline dei due istituti in questione.

Pertanto, non solo gli aspetti tributari di tali istituti rappresentano una criticità, in quanto non ben delineati dalla normativa di riferimento, ma, tra il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonostante gli adeguamenti previsti dal decreto sviluppo, permangono alcune differenze sul piano fiscale che penalizzano questi ultimi rispetto al concordato.

Per quanto riguarda l'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182-ter della legge fallimentare, analizzato nell'ultimo capitolo di questa tesi, nonostante la portata innovativa dell'istituto e la sua funzione agevolativa, anche la transazione fiscale presenta delle problematiche ancora aperte, che non sono state risolte neanche nell'ambito dei numerosi interventi che hanno interessato l'istituto. Nonostante la *ratio* dell'istituto introdotto nell'ambito della riforma della legge fallimentare per agevolare la soluzione della crisi d'impresa, le successive modifiche allo stesso che ne hanno ridotto l'ambito di applicabilità e l'atteggiamento restio dell'amministrazione finanziaria nei confronti dell'istituto non hanno consentito un adeguato utilizzo della transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, comportando, a volte, anche il mancato perfezionamento di tali istituti.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Diritto fallimentare*, Milano, 2008.

ACIERNO R., *La transazione fiscale secondo l'Agenzia delle Entrate*, in www.ilfallimentarista.it.

AMBROSINI S., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare: prime riflessioni*, in *Il Fallimento* 8/2005, p. 949.

AMBROSINI S., DE MARCHI P., VITIELLO M., *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Milano, 2009.

ANDREANI G., TUBELLI A., *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare*, in *Il fisco* 44/2006, p. 6803.

ANDREANI G., TUBELLI A., *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, in *Corriere Tributario* 13/2013, p. 1015.

ANDREANI G., TUBELLI A., *Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Corriere Tributario* 29/2010, p. 2218.

ATTARDI C., *Inammissibilità del concordato preventivo in assenza di transazione fiscale*, in *Il fisco* 39/2009, p. 6435.

BATISTONI FERRARA F., *L'evoluzione del quadro normativo, in Adesione, conciliazione ed autotutela: disponibilità o indisponibilità dell'obbligazione tributaria?*, Studio n.3, Documento n. 10, 29 aprile 2002.

BELLO A., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare*, in www.ilcaso.it, Foglio di Giurisprudenza, 19 novembre 2005, p. 4-5.

BUFFELLI G., *Il piano attestato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: novità aziendalistiche e fiscali*, Convegno “Crisi d’impresa nella recente evoluzione normativa, Bergamo, 13 dicembre 2012, p. 13.

CERATO S., BANA M., *Concordato preventivo: profili critici in materia fiscale*, in *Il fisco* 24/2011, p. 3794.

CERATO S., BANA M., *Crediti verso debitori concorsuali Emissione della nota di variazione Iva*, in *Il fisco* 24/2010, p. 3761.

CERATO S., BANA M., *Perdite su crediti da crisi d’impresa*, in *La settimana fiscale* 35/2013, p. 28.

CEROLI P., *Non imponibili le sopravvenienze da concordato*, in *IlSole24ore*, 10 febbraio 2014.

COMITATO SCIENTIFICO MASTER BREVE, *Il nuovo concordato preventivo*, in *Gli strumenti concorsuali per la gestione dello stato di crisi: il nuovo concordato preventivo*, Verona, 2010, p. 8.

COMITATO SCIENTIFICO MASTER BREVE, *La relazione nel concordato preventivo ex art. 161III comma l.f. profili tecnici e responsabilità*, in *Gli strumenti concorsuali per la gestione dello stato di crisi: il nuovo concordato preventivo*, Verona, 2010, p. 36.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *La cosiddetta domanda di concordato in bianco*, Studio 100-2013/I approvato dalla Commissione Studi d’impresa, 19 febbraio 2013.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI, *Osservazioni in tema di transazione fiscale*, aprile 2010.

CONTRINO A., *Accordi di ristrutturazione del debito e modifiche alla disciplina del reddito d’impresa*, in *Corriere Tributario* 35/2012, p. 2691.

CONTRINO A., *Accordi di ristrutturazione, note di variazione IVA e decorrenza delle novità fiscali*, in *Corriere Tributario* 36/2012, p. 2779.

CONTRINO A., *Il trattamento fiscale dei “bonus” concordatari e da accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Corriere Tributario* 29/2010, p. 2339.

D'AMBROSIO C., *Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale*, in FAUCEGLIA G., PANZANI L., *Fallimento ed altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, p. 1804.

DAMI F., *Irrilevanza delle sopravvenienze attive per accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati*, in *Corriere Tributario* 41/2012, p. 3168.

DANOVI A., *Il concordato preventivo dopo le modifiche del Decreto Sviluppo*, in *Il nuovo concordato a seguito della riforma*, Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, p. 9.

DE MITA E., *Transazione con il fisco per tutte le crisi*, in *Il Sole24Ore* 28 giugno 2009, p. 19.

DEL FEDERICO L., *Le novità sui profili tributari del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Il Fallimento* 9/2013, p. 1200.

DI SANTE N., SEBASTIANELLI M., *Novità fiscali per la crisi d'impresa*, in *Contabilità, finanza e controllo* 10/2012, p. 742.

DIMUNDO A., *Pactum de non petendo e insolvenza*, in *Il Fallimento* 9/1996.

DIMUNDO F., *Accordi di ristrutturazione dei debiti: la “meno incerta” via italiana alla “reorganization”?*, in *Il Fallimento* 6/2007, p. 703.

FABIANI M., *L'ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Il Fallimento* 6/2010, p. 900.

FAUCEGLIA G., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005*, in *Il Fallimento* 12/2005, p. 1445.

FERRARIO A., *Note di variazione ai fini Iva e procedure concorsuali*, in *Crisi e Risanamento* 1/2013, p. 48.

FERRO M., *Accordi di ristrutturazione dei debiti*, in AA.VV., *La legge fallimentare*, Padova, 2007.

FERRO M., *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria dell'interesse fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, in *Il Fallimento* 5/2005, p. 587.

FERRO M., *Il piano attestato di risanamento*, in *Il Fallimento* 12/2005, p. 1353.

GIOMMONI F., *Concordato preventivo: trattamento contabile e fiscale del bonus e delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione dei beni*, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, 2011, p. 18.

GRASSANO M., VALMORI S., *Disciplina fiscale delle plusvalenze, sopravvenienze attive e riporto delle perdite*, in *Il Fallimento* 3/2005, p. 351.

GUGLIELMUCCI L., *Lezioni di diritto fallimentare*, Torino, 1999.

IANNELLO B., *Estesa l'esenzione dell'imposta di registro per gli accordi patrimoniali tra coniugi*, in *Corriere Tributario* 33/2012, p. 2544.

JORIO A., *Accordi di ristrutturazione e piani di risanamento*, in AA.VV., *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, Torino, 2007, p. 103.

LA CROCE G., *La transazione fiscale*, Milano, 2009, p. 41.

MACRI' G., *Il ruolo del giudice nella nuova procedura di concordato*, in AA.VV., *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, Torino, 2007, p. 63.

MARENCO F., *Giurisprudenza civile di merito in tema di remissione dell'Iva nell'ambito del concordato preventivo con o senza transazione fiscale*, Documento n. 192/2010, in www.ilcaso.it.

MAROLLO A., *La risoluzione del concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento nella riforma della legge fallimentare: vige ancora la c.d. consecuzione delle procedure?*, in *Il Fallimento* 4/2007, p. 444.

MIELE L., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Corriere Tributario* 23/2010, p. 1844.

NIGRO A., *Privatizzazione delle procedure concorsuali e ruolo delle banche*, in AA. VV., *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, Torino, 2007, p. 3.

ORLANDI M., BAGAGLIO P., *La liquidazione dei beni nelle nuove procedure concorsuali e gli effetti fiscali del concordato preventivo*, in *Il fisco* 35/2006, p. 5502.

PANZANI L., *Il concordato in bianco*, in www.ilfallimentarista.it, 14 settembre 2012, p. 1-2.

PETTINATO S., *Adempimenti nel concordato preventivo*, in www.ilfallimento.it.

PIAZZALUNGA P., *Le sopravvenienze attive derivanti dal "bonus" concordatario sono da includere nella base imponibile IRAP?*, in www.ilfallimentarista.it, 7 dicembre 2011.

PISCITELLO P., *Piani di risanamento e posizione delle banche*, in AA.VV., *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, Torino, 2007, p. 113.

PISONI G., BAVA M., *Determinazione della base imponibile Irap*, in *Il fisco* 21/2011, p. 3010.

POLLIO M., *Aspetti tributari nella riforma fallimentare tra frenesia riformatrice e "schizofrenia" legislativa*, in *Il Fallimento* 9/2005, p. 1094.

POLLIO M., *Le istruzioni dell'A.F. per la definizione dei tributi iscritti a ruolo*, in *Il Fallimento* 2/2005, p. 705.

POLLIO M., PAPAEO P., *La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali*, Milano, 2007.

POLLIO M., PAPAEO P., *Linfa al risanamento delle aziende*, in *ItaliaOggi*, 30 agosto 2010, p. 12.

PRESTI G., *L'art. 182-bis al primo vaglio giurisprudenziale*, in *Il Fallimento* 2/2006, p. 173.

PROTO C., *Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d'impresa e ruolo del giudice*, in *Il Fallimento* 2/2007, p. 188.

PROTO C., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Il Fallimento* 2/2006, p. 132.

ROLFI F., *L'anticipazione della c.d. protezione sugli accordi di ristrutturazione: caratteri e criticità*, in www.ilfallimentarista.it, p. 1-2.

SOLLINI E., *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, Napoli, 2008.

STASI E., *I piani di risanamento e ristrutturazione nella legge fallimentare*, in *Il Fallimento* 7/2006, p. 861.

TRIPPITELLI E., *Aspetti giuridici e fiscali degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.*, in *Gli strumenti stragiudiziali per la gestione dello stato di crisi*, Verona, 2010, p. 19.

VITIELLO M., *Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento*, in www.ilfallimentarista.it, 23 febbraio 2012, p. 1-2.

VITIELLO M., *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2008.

ZAFARANA C., GIORGETTI M., STESURI A., *Il concordato preventivo*, in *Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa*, Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, p.8-9.

ZANNI M., REBECCA G., *La disciplina della transazione fiscale: un "cantiere" sempre aperto*, in *Il fisco* 39/2010, p. 6299.

ZENATI S., *La transazione fiscale nella legge fallimentare*, in *Corriere Tributario* 23/2008, p. 1896.

ZENATI S., *Transazione fiscale post manovra correttiva*, in *Guida ai controlli fiscali* n. 9/2010, p. 9.

ZIZZO G., *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario* 29/2010, p. 2342.

CIRCOLARI

Circolare 5 luglio 1991, n. 35, in SOLLINI E., *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Napoli, 2008, p. 327.

Risoluzione ministeriale 30 ottobre 1996, n. 244, in *Il Fallimento* 1/1996.

Circolare del Ministero delle Finanze 4 giugno 1998, n. 141/E, in *Finanza&Fisco* 24/1998, p. 2714.

Circolare del Ministero delle Finanze 17 aprile 2000, n. 77/E, in SOLLINI E., *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Napoli, 2008 e in www.finanzaefisco.it.

Circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98/E, in www.def.finanze.it.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2002, n. 26/E, in www.finanzaefisco.it.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 maggio 2002, n. 39/E, in www.finanzaefisco.it.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1 marzo 2004, n. 29/E, in GRASSANO M., VALMORI S., *Disciplina fiscale delle plusvalenze, sopravvenienze attive e riporto delle perdite*, in *Il Fallimento* 3/2005, p. 351 e in www.finanzaefisco.it.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2005, n. 8/E, in POLLIO M., *Le istruzioni dell'A.F. per la definizione dei tributi iscritti a ruolo*, in *Il Fallimento* 2/2005, p. 705.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2008, n. 28/E, in www.unijuris.it.

Circolare dell' Agenzia delle Entrate 18 aprile 2008, n. 40/E, in ZENATI S., *La transazione fiscale nella legge fallimentare*, in *Corriere Tributario* 23/2008, p. 1896.

Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2009, n. 16/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

Circolare dell' Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E, in *Il fisco* 13/2009, p. 2082.

Circolare dell' Agenzia delle Entrate 10 aprile 2009, n. 14/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 5 maggio 2009, n. 120/E, in www.agenziaentrate.gov.it

Circolare dell' Agenzia delle Entrate 3 agosto 2010, n. 42/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 26 marzo 2012, n. 27/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

Circolare dell' Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012, n. 27/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

Circolare dell' Agenzia delle Entrate 1 agosto 2013, n. 26/E in CERATO S., BANA M., *Perdite su crediti da crisi d'impresa*, in *La settimana fiscale* 35/2013, p. 28.

Provvedimento 15 gennaio 2014, protocollo n. 5378/14, in www.agenziaentrate.gov.it.

SITOGRAFIA

www.agenziaentrate.gov.it

www.camera.it

www.edizionieuropee.it

www.finanzaefisco.it

www.finanze.gov.it

www.governo.it

www.ilcaso.it

www.ilfallimentarista.it

www.ilfallimento.it

www.parlamento.it

www.tribunale.milano.it

www.tuttocamere.it

www.unijuris.it